



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda** 1
- Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 3
- Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 11
- Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda 18
- Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia 22
- ★ **Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra** 26
- ★ **Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra** 28

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 30
- ★ **Regolamento (UE) 2016/841 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea** 36
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/842 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 167/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e la denominazione commerciale di un coccidiostatico ⁽¹⁾** 47
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/843 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili 49

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽¹⁾** 51

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/845 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato** 66
- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2016/846 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 24 maggio 2016, relativa alla nomina di giudici del Tribunale** 76
- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2016/847 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 24 maggio 2016, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale** 77
- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2016/848 del Consiglio, del 25 maggio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca** 78
- ★ **Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC** 79
- ★ **Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria** 125
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/851 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante modifica dell'allegato della decisione 2009/719/CE per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2016) 3097] ⁽¹⁾** 131

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2016/837 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. In considerazione di tale esigenza, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE e un nuovo meccanismo finanziario norvegese.
- (2) Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, che costituirà il protocollo 38 *quater* dell'accordo SEE. La Commissione ha negoziato altresì, a nome dell'Unione, un accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021.
- (3) Le disposizioni speciali relative alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia, che figurano nei protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di libero scambio con la Comunità economica europea, hanno cessato di produrre effetti il 30 aprile 2014 e dovrebbero essere rivedute conformemente all'articolo 1 di tali protocolli. La Commissione ha pertanto negoziato nuovi protocolli aggiuntivi dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda.
- (4) La sostituzione dei meccanismi finanziari esistenti con nuovi meccanismi, che riguardano diversi periodi di tempo, diversi importi di finanziamenti da stanziare e diverse disposizioni di attuazione, nonché il rinnovo e l'estensione delle concessioni relative a taluni pesci e prodotti della pesca, costituiscono nel complesso un importante sviluppo dell'associazione con gli Stati EFTA-SEE, che giustifica il ricorso all'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- (5) Ciascuno dei suddetti accordi e protocolli aggiuntivi prevede la propria applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
- (6) È opportuno che gli accordi e i protocolli aggiuntivi siano firmati e applicati in via provvisoria in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la loro conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda, con riserva della conclusione di detti accordi e protocolli aggiuntivi.

I testi degli accordi e dei protocolli aggiuntivi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi e i protocolli aggiuntivi a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 e l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 si applicano in via provvisoria, a norma rispettivamente dell'articolo 3 e dell'articolo 11, paragrafo 3, degli accordi, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la loro conclusione.

Il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto protocollo.

Il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto protocollo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

ACCORDO**tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021**

L'UNIONE EUROPEA

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

CONSIDERANDO che le Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») hanno convenuto sulla necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra di esse,

CONSIDERANDO che, al fine di contribuire a tale obiettivo, gli Stati EFTA hanno istituito un meccanismo finanziario nell'ambito dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009 figurano nel protocollo 38 *bis* dell'accordo SEE e nell'addendum di detto protocollo,

CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 figurano nel protocollo 38 *ter* dell'accordo SEE e nell'addendum di detto protocollo,

CONSIDERANDO che, poiché persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE per il periodo 2014-2021,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 117 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 *bis*, nell'addendum del protocollo 38 *bis*, nel protocollo 38 *ter*, nell'addendum del protocollo 38 *ter* e nel protocollo 38 *quater*.».

Articolo 2

Dopo il protocollo 38 *ter* dell'accordo SEE è inserito un nuovo protocollo 38 *quater*. Il testo del protocollo 38 *quater* figura nell'allegato del presente accordo.

Articolo 3

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa dell'espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 4

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktą metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnást.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.


Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utfærdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



Fyrir Ísland



Für das Fürstentum Liechtenstein



For Kongeriket Norge



—

ALLEGATO

PROTOCOLLO 38 QUATER

sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021)*Articolo 1*

1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia («Stati EFTA») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari nei settori prioritari elencati all'articolo 3.
2. Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario del SEE 2014-2021 poggiano sui valori comuni del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Articolo 2

1. L'importo totale del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 548,1 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 221,16 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2021 compresi.
2. L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e da un fondo globale per la cooperazione regionale, come specificato all'articolo 7.

Articolo 3

1. Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai seguenti settori prioritari:
 - a) innovazione, ricerca, istruzione e competitività;
 - b) inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà;
 - c) ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio;
 - d) cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali;
 - e) giustizia e affari interni.

Gli ambiti di programmazione nei settori prioritari, che illustrano gli obiettivi del sostegno e i settori beneficiari, sono descritti nell'allegato del presente protocollo.

2. (a) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.
- b) Il 10 % del totale delle dotazioni specifiche per paese viene accantonato per un fondo a favore della società civile, che viene messo a disposizione in conformità del criterio di ripartizione di cui all'articolo 6.

Articolo 4

1. Per garantire la concentrazione sui settori prioritari e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione all'occupazione, alle priorità nazionali, alle raccomandazioni specifiche per paese e agli accordi di partenariato conclusi con la Commissione europea nell'ambito della politica di coesione dell'UE, gli Stati EFTA concludono un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3.

2. La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE e di esaminare le possibilità di applicare strumenti finanziari per accrescere l'incidenza dei contributi finanziari.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo EFTA non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria degli Stati EFTA.

2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

3. La responsabilità degli Stati EFTA per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 6

Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario	Fondi (in milioni di EUR)
Bulgaria	115,0
Croazia	56,8
Cipro	6,4
Repubblica ceca	95,5
Estonia	32,3
Grecia	116,7
Ungheria	108,9
Lettonia	50,2
Lituania	56,2
Malta	4,4
Polonia	397,8
Portogallo	102,7
Romania	275,2
Slovacchia	54,9
Slovenia	19,9

Articolo 7

1. Vengono messi a disposizione 55,25 milioni di EUR del fondo globale per la cooperazione regionale. Il fondo contribuisce al conseguimento degli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE di cui all'articolo 1.
2. Il 70 % del fondo è destinato alla promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità dei giovani, con particolare attenzione ai seguenti settori:
 - a) programmi di mobilità ai fini dell'occupazione e della formazione a favore dei giovani, con particolare attenzione ai giovani disoccupati che non seguono un percorso scolastico o formativo;
 - b) programmi di apprendimento duale, tirocini, inclusione dei giovani;
 - c) condivisione delle conoscenze, scambio delle migliori pratiche e apprendimento reciproco tra le organizzazioni/istituzioni che forniscono servizi a favore dell'occupazione giovanile.

Questa parte del fondo è destinata a progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e altri Stati membri dell'UE che presentano un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 % (anno di riferimento Eurostat 2013) e che coinvolgono almeno due paesi, di cui almeno uno Stato beneficiario. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.

3. Il 30 % del fondo è messo a disposizione della cooperazione regionale in tutti i settori prioritari di cui all'articolo 3, segnatamente la condivisione delle conoscenze, lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo delle istituzioni.

Questa parte del fondo è messa a disposizione di progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e paesi terzi limitrofi. I progetti coinvolgono almeno tre paesi, di cui almeno due Stati beneficiari. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 8

Gli Stati EFTA effettuano un riesame intermedio entro il 2020 al fine di ridistribuire ai singoli Stati beneficiari interessati gli eventuali fondi non impegnati delle dotazioni.

Articolo 9

1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2. In particolare, gli Stati EFTA assicurano che le procedure per la presentazione delle domande e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3. Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 10

All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti.

1. In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile, nonché parità uomo-donna e non discriminazione.

Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati EFTA.

2. a) Gli Stati EFTA amministrano il fondo globale per la cooperazione regionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.
- b) Salvo altrimenti convenuto nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, gli Stati EFTA amministrano il fondo a favore della società civile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.

3. Gli Stati EFTA concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione del fondo di cui al paragrafo 2, lettera a), che definisce il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.
 - a) Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici agli Stati EFTA, che valutano e approvano le proposte e concludono convenzioni di sovvenzione con gli Stati beneficiari per ciascun programma. Su esplicita richiesta degli Stati EFTA o dello Stato beneficiario interessato, la Commissione europea procede a un esame dettagliato di una proposta di programma specifico prima della sua adozione, onde garantirne la compatibilità con la politica di coesione dell'Unione europea.
 - b) L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.
 - c) Gli Stati EFTA possono effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.
 - d) In caso di irregolarità, gli Stati EFTA possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.
 - e) Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati EFTA.
 - f) Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati EFTA, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.
4. I costi di gestione degli Stati EFTA sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Gli Stati EFTA istituiscono un comitato incaricato della gestione complessiva del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati EFTA previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Gli Stati EFTA si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.
6. Gli Stati EFTA riferiscono in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE e, se del caso, agli undici obiettivi tematici dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ⁽¹⁾.

Articolo 11

Al termine del periodo di cui all'articolo 2 e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dell'accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello Spazio economico europeo.

⁽¹⁾ 1) Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; 2) miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime; 3) promozione della competitività delle piccole e medie imprese («PMI»), del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura; 4) sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi; 6) preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse; 7) promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 8) promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 9) promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione; 10) investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 11) rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 38 *quater***Innovazione, ricerca, istruzione e competitività**

1. Sviluppo delle imprese, innovazione e PMI
2. Ricerca
3. Istruzione, borse di studio, tirocini e imprenditorialità giovanile
4. Equilibrio tra lavoro e vita privata

Inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà

5. Problemi di salute pubblica in Europa
6. Inclusione ed autonomia dei Rom
7. Bambini e giovani a rischio
8. Partecipazione dei giovani al mercato del lavoro
9. Sviluppo locale e riduzione della povertà

Ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio

10. Ambiente ed ecosistemi
11. Energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica
12. Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti

Cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali

13. Imprenditoria culturale, patrimonio culturale e cooperazione culturale
14. Società civile
15. Buon governo, istituzioni responsabili, trasparenza
16. Diritti umani — attuazione a livello nazionale

Giustizia e affari interni

17. Asilo e migrazione
 18. Servizi correzionali e custodia cautelare
 19. Cooperazione internazionale di polizia e lotta contro la criminalità
 20. Efficacia ed efficienza del sistema giudiziario, potenziamento dello Stato di diritto
 21. Violenza domestica e di genere
 22. Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse
-

ACCORDO**tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021***Articolo 1*

1. Il Regno di Norvegia si impegna a contribuire alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari mediante un meccanismo finanziario norvegese distinto nei settori prioritari elencati all'articolo 3.
2. Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario norvegese 2014-2021 poggiano sui valori comuni del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Articolo 2

1. L'importo totale del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 253,7 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 179,1 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2021 compresi.
2. L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e da un fondo globale per la cooperazione regionale, come specificato all'articolo 7.

Articolo 3

1. Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai seguenti settori prioritari:
 - a) innovazione, ricerca, istruzione e competitività;
 - b) inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà;
 - c) ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio;
 - d) cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali;
 - e) giustizia e affari interni.

Gli ambiti di programmazione nei settori prioritari, che illustrano gli obiettivi del sostegno e i settori beneficiari, sono descritti nell'allegato del presente accordo.

2. a) Secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i settori prioritari sono scelti, concentrati e adattati, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.
- b) L'1 % del totale delle dotazioni specifiche per paese viene accantonato per un fondo a favore della promozione di condizioni di lavoro dignitose e del dialogo tripartito, che viene messo a disposizione conformemente al criterio di ripartizione di cui all'articolo 6.
- c) Sono incoraggiate la cooperazione con la società civile, la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione con i paesi terzi vicini.

Articolo 4

1. Per garantire la concentrazione sui settori prioritari e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione all'occupazione, alle priorità nazionali, alle raccomandazioni specifiche per paese e agli accordi di partenariato conclusi con la Commissione europea nell'ambito della politica di coesione dell'UE, il Regno di Norvegia conclude un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.

2. La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE e di esaminare le possibilità di applicare strumenti finanziari per accrescere l'incidenza dei contributi finanziari.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo del Regno di Norvegia non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria del Regno di Norvegia.

2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

3. La responsabilità del Regno di Norvegia per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 6

Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario	Fondi (in milioni di EUR)
Bulgaria	95,1
Croazia	46,6
Cipro	5,1
Repubblica ceca	89,0
Estonia	35,7
Ungheria	105,7
Lettonia	51,9
Lituania	61,4
Malta	3,6
Polonia	411,5
Romania	227,3
Slovacchia	58,2
Slovenia	17,8

Articolo 7

1. Vengono messi a disposizione 44,75 milioni di EUR del fondo globale per la cooperazione regionale. Il fondo contribuisce al conseguimento degli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese di cui all'articolo 1.

2. Il 60 % del fondo è destinato alla promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità dei giovani, con particolare attenzione ai seguenti settori:

- a) programmi di mobilità ai fini dell'occupazione e della formazione a favore dei giovani, con particolare attenzione ai giovani disoccupati che non seguono un percorso scolastico o formativo;
- b) programmi di apprendimento duale, tirocini, inclusione dei giovani;
- c) condivisione delle conoscenze, scambio delle migliori pratiche e apprendimento reciproco tra le organizzazioni/istituzioni che forniscono servizi a favore dell'occupazione giovanile.

Questa parte del fondo è destinata a progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e altri Stati membri dell'UE che presentano un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 % (anno di riferimento Eurostat 2013) e che coinvolgono almeno due paesi, di cui almeno uno Stato beneficiario. Le entità norvegesi possono partecipare in qualità di partner.

3. Il 40 % del fondo è messo a disposizione della cooperazione regionale in tutti i settori prioritari di cui all'articolo 3, in particolare la condivisione delle conoscenze, lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo delle istituzioni.

Questa parte del fondo è messa a disposizione di progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e paesi terzi limitrofi. I progetti coinvolgono almeno tre paesi, di cui almeno due Stati beneficiari. Le entità norvegesi possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 8

Il Regno di Norvegia effettua un riesame intermedio entro il 2020 al fine di ridistribuire ai singoli Stati beneficiari interessati gli eventuali fondi non impegnati delle dotazioni.

Articolo 9

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è strettamente coordinato con il contributo degli Stati EFTA previsto dal meccanismo finanziario del SEE.
2. In particolare, il Regno di Norvegia assicura che le procedure per la presentazione delle domande e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3. Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 10

All'attuazione del meccanismo finanziario norvegese si applicano le disposizioni seguenti.

1. In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile, nonché parità uomo-donna e non discriminazione.

Gli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia.

2. Il Regno di Norvegia amministra i fondi seguenti ed è responsabile della loro attuazione, compresi la gestione e il controllo:
 - a) il fondo globale per la cooperazione regionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
 - b) un fondo a favore della promozione di condizioni di lavoro dignitose e del dialogo tripartito, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3. Il Regno di Norvegia conclude con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, a eccezione dei fondi di cui al paragrafo 2, che definisce il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.
 - a) Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici al Regno di Norvegia, che valuta e approva le proposte e conclude convenzioni di sovvenzione con gli Stati beneficiari per ciascun programma. Su esplicita richiesta del Regno di Norvegia o dello Stato beneficiario interessato, la Commissione europea procede a un esame dettagliato di una proposta di programma specifico prima della sua adozione, onde garantirne la compatibilità con la politica di coesione dell'Unione europea.
 - b) L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.
 - c) Il Regno di Norvegia può effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.
 - d) In caso di irregolarità, il Regno di Norvegia può sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.
 - e) Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e del Regno di Norvegia.
 - f) Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e nel Regno di Norvegia, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.
4. I costi di gestione del Regno di Norvegia sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Il Regno di Norvegia, o un soggetto da questo designato, è responsabile della gestione complessiva del meccanismo finanziario norvegese. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario norvegese saranno emanate dal Regno di Norvegia previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Il Regno di Norvegia si adopera per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.
6. Il Regno di Norvegia riferisce in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese e, se del caso, agli undici obiettivi tematici per i Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ⁽¹⁾.

Articolo 11

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

⁽¹⁾ 1) Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; 2) miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime; 3) promozione della competitività delle piccole e medie imprese («PMI»), del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura; 4) sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi; 6) preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse; 7) promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 8) promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 9) promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione; 10) investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 11) rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

3. In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 12

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.


V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Utfærdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



For Kongeriket Norge



—

ALLEGATO

DELL'ACCORDO TRA IL REGNO DI NORVEGIA E L'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN MECCANISMO FINANZIARIO NORVEGESE PER IL PERIODO 2014-2021

Innovazione, ricerca, istruzione e competitività

1. Sviluppo delle imprese, innovazione e PMI
2. Ricerca
3. Istruzione, borse di studio, tirocini e imprenditorialità giovanile
4. Equilibrio tra lavoro e vita privata
5. Dialogo sociale — condizioni di lavoro dignitose

Inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà

6. Problemi di salute pubblica in Europa
7. Inclusione e autonomia dei Rom
8. Bambini e giovani a rischio
9. Partecipazione dei giovani al mercato del lavoro
10. Sviluppo locale e riduzione della povertà

Ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio

11. Ambiente ed ecosistemi
12. Energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica
13. Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti

Cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali

14. Imprenditoria culturale, patrimonio culturale e cooperazione culturale
15. Società civile
16. Buon governo, istituzioni responsabili, trasparenza
17. Diritti umani — attuazione a livello nazionale

Giustizia e affari interni

18. Asilo e migrazione
 19. Servizi correzionali e custodia cautelare
 20. Cooperazione internazionale di polizia e lotta contro la criminalità
 21. Efficacia ed efficienza del sistema giudiziario, potenziamento dello Stato di diritto
 22. Violenza domestica e di genere
 23. Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse
-

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

L'UNIONE EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, in particolare l'articolo 1,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato. Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti tariffari si applicano dal giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, secondo le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, fino al 30 aprile 2021.

2. Alla fine di tale periodo, le Parti contraenti valutano la necessità di mantenere le disposizioni speciali di cui al paragrafo 1 e, se del caso, rivedono i livelli contingentali tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, secondo le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2. Nell'allegato del presente protocollo figurano i volumi dei contingenti tariffari. Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2017. A decorrere dal 1° maggio 2017, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1° maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

3. I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1° maggio 2014 fino all'applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

Articolo 3

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda firmato il 22 luglio 1972.

Articolo 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Íntocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnást.


V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



Fyrir Ísland



—

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari dell'Islanda:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato (*)
0303 51 00	Aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽¹⁾	950 tonnellate
0306 15 90	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), congelati	1 000 tonnellate
0304 49 50	Filetti di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>), freschi o refrigerati	2 000 tonnellate
1604 20 90	Altre preparazioni di pesce	2 500 tonnellate

⁽¹⁾ Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

^(*) I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, di seguito «l'accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, in particolare l'articolo 1,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.
2. Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti riguardano il periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2021. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, secondo le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2017. A decorrere dal 1° maggio 2017, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1° maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.
3. I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1° maggio 2014 fino all'applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

Articolo 3

La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle disposizioni che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

Dato che nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e la data di applicazione provvisoria del presente protocollo non erano in vigore le disposizioni sul transito, tali disposizioni si applicano per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo.

Articolo 4

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.

Articolo 5

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 6

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruselas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Íntocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnástí.


V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



For Kongeriket Norge



—

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato (*)
0303 19 00	Altri salmonidi congelati	2 000 tonnellate
0303 51 00	Aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽¹⁾	26 500 tonnellate
0303 54 10	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽¹⁾	25 000 tonnellate
ex 0304 89 49 ex 0304 99 99	Sgombri, filetti congelati e lati congelati	11 300 tonnellate
0303 55 30 ex 0303 55 90 0303 56 00 0303 69 90 0303 82 00 0303 89 55 0303 89 90	Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>), congelati Altri pesci, congelati, diversi dal sugarello (<i>Caranx trachurus</i>) Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) Altri pesci, congelati Razze (<i>Rajidae</i>) Orate (<i>Sparus aurata</i>) Altri pesci, congelati Tutti i prodotti, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	2 200 tonnellate
0304 86 00 ex 0304 99 23	Filetti congelati di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> Lati di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> congelati ⁽¹⁾	55 600 tonnellate
ex 0304 49 90 ex 0304 59 50	Filetti freschi di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> Lati freschi di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i>	9 000 tonnellate
ex 1605 21 10 ex 1605 21 90 ex 1605 29 00	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	7 000 tonnellate
ex 1604 12 91 ex 1604 12 99	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	11 400 tonnellate di peso netto sgocciolato
0305 10 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	1 000 tonnellate

⁽¹⁾ Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

^(*) I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo.

DECISIONE (UE) 2016/838 DEL CONSIGLIO**del 23 maggio 2016****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Georgia destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione ⁽²⁾.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), è stato siglato il 29 novembre 2013.
- (3) A norma della decisione 2014/494/UE del Consiglio ⁽³⁾, l'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 179 dell'accordo.
- (5) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (6) L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
- (7) L'accordo dovrebbe essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), è approvato a nome dell'Unione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Consenso dato il 18 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4) unitamente alla decisione sulla firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 431, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 179 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 4

1. Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 «Indicazioni geografiche» del capitolo 9 del titolo IV dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.
2. A norma dell'articolo 175 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 170 a 174 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

DECISIONE (UE) 2016/839 DEL CONSIGLIO**del 23 maggio 2016****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione ⁽²⁾.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), è stato siglato il 29 novembre 2013.
- (3) Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio ⁽³⁾, l'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche dell'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche a norma dell'articolo 306 dell'accordo.
- (5) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che a norma dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (6) L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
- (7) L'accordo dovrebbe essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), è approvato a nome dell'Unione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Consenso dato il 13 novembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova (GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ L'accordo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 3) unitamente alla decisione relativa alla firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 306 dell'accordo, le modifiche dell'accordo mediante decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 4

1. Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 «Indicazioni geografiche» del capo 9 del titolo V dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.
2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 297 a 300 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non è inteso in modo da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/840 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2016

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Due persone non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

I. Sono cancellate dall'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 le voci relative alle seguenti persone:

N. 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)

N. 17. Muhammad (محمد) Nasif (نأسيف) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (خيربك)

II. Le voci relative alle persone elencate in appresso, quali figurano nella sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Data di nascita: 10 luglio 1969; Luogo di nascita: Damasco; Passaporto n. 454224	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.	9.5.2011
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Data di nascita: 20 maggio 1966; Passaporto n. 002954347	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell'engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal industries. Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall'allora ministro dell'economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015). Ha stretti rapporti d'affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher Al-Assad. Mohammed Hamcho trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono.	27.1.2015

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
22.	Ihab (إيهاب) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Data di nascita: 21 gennaio 1973; Luogo di nascita: Damasco; Passaporto n. N002848852	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Ihab Makhlouf è vicepresidente ed azionista di Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria. Ha anche interessi commerciali in varie altre società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). In qualità di vicepresidente di Syriatel, che versa una parte significativa dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza, Ihab Makhlouf sostiene anche direttamente il regime siriano. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.	23.5.2011
28.	Khalid (خالد) (alias Khaled) Qaddur (قدور) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)		Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher Al-Assad. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Socio di Maher Al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali.	27.1.2015
29.	Ràif (رئيف) Al-Quwatly (القواتلي) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Ra'ef Al-Kouatly)	Data di nascita: 3.2.1967; Luogo di nascita: Damascus	Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
32.	Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (alias Abu Rami)	Data di nascita: 19.10.1932; Luogo di nascita: Latakia, Siria.	Membro influente della famiglia Makhlouf, socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Strettamente legato alla famiglia Assad e zio materno di Bashar e Mahir al-Assad. È chiamato anche Abu Rami.	1.8.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana, compresi interessi e/o un'influenza significativa nella General Organisation of Tobacco e nei settori del petrolio e del gas, delle armi e bancario.</p> <p>Coinvolto in relazioni d'affari per conto del regime di Assad nei settori dell'approvvigionamento di armi e bancario. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.</p>	
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (alias Aiman Jaber)	Luogo di nascita: Latakia.	<p>Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (anche nota come Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel.</p> <p>Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jaber ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria.</p> <p>Ayman Jaber trae vantaggio dal regime e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali.</p> <p>Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività.</p> <p>Socio di Rami Makhoul attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.</p>	27.1.2015
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Data di nascita: 1933 Luogo di nascita: Karfis, Siria	Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.	23.8.2011
48.	Samir (سامير) Hassan (حسن)		Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nelle Cham Holdings, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Dal marzo 2014 ricopre l'incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia Khodr Orfali.	27.9.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
			Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti. Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhoulf e Issam Anboubra, che sono stati designati dal Consiglio, e trae vantaggio dal regime siriano.	
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجيلاتي, جيلاتي)	Data di nascita: 1945; Luogo di nascita: Damasco.	Ex ministro delle finanze in carica fino al 9 febbraio 2013. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	1.12.2011
111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco.	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21 gennaio 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (alias: Hussein Mahmud Farzat)	Data di nascita: 1957; Luogo di nascita: Hama.	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	23.3.2012
114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco.	Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	27.2.2012
117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Data di nascita: 1966; Luogo di nascita: Tartous.	Ex ministro dell'informazione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	23.9.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
192.	Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Mohagirine, Siria.	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano appena nel 2012. Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	23.7.2014
201.	Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)	Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria.	Imprenditore di spicco che opera in Siria nei settori del petrolio, dei prodotti chimici e delle industrie manifatturiere. In particolare, rappresenta l'Abdulkarim Group, anche noto come Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. L'Abdulkarim Group è uno dei principali produttori di lubrificanti, grassi e prodotti chimici industriali della Siria.	7.3.2015
203.	George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria.	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa siriana di costruzioni ed engineering. George Haswani è strettamente legato al regime siriano. Sostiene il regime e ne trae vantaggio mediante il suo ruolo di intermediario in operazioni di acquisto di petrolio dall'ISIL da parte del regime siriano. Trae altresì vantaggio dal regime mediante trattamenti di favore, tra cui l'aggiudicazione di un appalto (come subappaltatore) con Stroytransgaz, una grande società petrolifera russa.	7.3.2015

REGOLAMENTO (UE) 2016/841 DEL CONSIGLIO**del 27 maggio 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.
- (3) La decisione (PESC) 2016/849 vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento alla Repubblica democratica popolare di Corea («Corea del Nord») di ulteriori prodotti, materiali e attrezzature connessi a prodotti e tecnologie a duplice uso. Vieta altresì il trasferimento di fondi alla e dalla Corea del Nord, salvo autorizzazione preventiva specifica, gli investimenti della Corea del Nord e dei suoi cittadini nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri e gli investimenti di cittadini o entità dell'Unione nella Corea del Nord. Vieta inoltre a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord l'atterraggio, il decollo o il sorvolo del territorio degli Stati membri, nonché a qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord l'ingresso nei porti degli Stati membri. Essa introduce il divieto di importare articoli di lusso dalla Corea del Nord e divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio con la Corea del Nord. Viene altresì introdotta una deroga per un contratto precedente dall'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone ed entità nordcoreane.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1) all'articolo 1, sono aggiunti i seguenti punti:

«10. "servizi di investimento": i servizi e le attività seguenti:

- a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

⁽¹⁾ Cfr. pagina 79 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

- c) negoziazione per conto proprio;
- d) gestione del portafoglio;
- e) consulenza in materia di investimenti;
- f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- h) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

11. "trasferimento di fondi":

- a) un'operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;
- b) un'operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

12. "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dei fondi trasferiti;

13. "ordinante": un soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

14. "prestatore di servizi di pagamento": le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), che prestano servizi di trasferimento di fondi;

(*) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(**) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).;

2) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato:

- a) importare, acquistare o trasferire oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I *quater*, o carbone, ferro e minerale di ferro, elencati nell'allegato I *quinquies*, dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- b) importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord prodotti petroliferi, elencati nell'allegato I *septies*, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alle lettere a) e b).

L'allegato I *quater* comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 4, lettera a).

L'allegato I *quinquies* comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 4, lettera a).

L'allegato I *septies* comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, lettera b).»;

3) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente pertinente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare, nei termini e alle condizioni che ritiene appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie, compresi i software, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente pertinente dello Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare le operazioni ivi contemplate alle condizioni che ritiene appropriate e purché il Consiglio di Sicurezza dell'ONU abbia approvato la richiesta.
4. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza dell'ONU a norma del paragrafo 3.»

4) l'articolo 3 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 ter

1. In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (**) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (***), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e le tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.
2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati utilizzando le dichiarazioni in dogana o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualunque altra forma scritta, a seconda dei casi.

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(**) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 29 del 12.2015, pag. 1).

(***) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)»;

5) l'articolo 3 quater è soppresso;

6) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. È vietato:
 - a) vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;
 - b) acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla Corea del Nord articoli di lusso elencati nell'allegato III, prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
 - c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il divieto in questione non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri in Corea del Nord o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

4. L'autorità competente pertinente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato III, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.»

7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal presente regolamento ove:

- a) il carico provenga dalla Corea del Nord;
- b) il carico sia diretto in Corea del Nord;
- c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- e) il carico sia trasportato su una nave battente bandiera della Corea del Nord o un aeromobile immatricolato nella Corea del Nord, oppure su una nave o su un aeromobile privi di nazionalità.

2. Qualora non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

- a) il carico proviene dalla Corea del Nord;
- b) il carico è diretto in Corea del Nord; oppure
- c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

4. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della Corea del Nord è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dei quali sono vietati dal presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.»

8) sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 5 ter

1. È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale, laddove tali investimenti siano effettuati:

- a) da persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord;
- b) dal Partito dei lavoratori della Corea;

- c) da cittadini della Corea del Nord;
- d) da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della Corea del Nord;
- e) da persone, entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
- f) da persone, entità o organismi da essi posseduti o controllati.

2. È vietato:

- a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo collegata a programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nei settori delle industrie estrattive, di raffinazione e chimiche;
- b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tali persone giuridiche, entità o organismi;
- c) prestare servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Articolo 5 quater

1. Sono vietati i trasferimenti di fondi alla e dalla Corea del Nord, a meno che riguardino una transazione di cui al paragrafo 3.

2. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:

- a) istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;
- b) succursali o filiali, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, degli istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
- c) succursali o filiali, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, degli istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
- d) istituti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI,

a meno che tali transazioni non ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 e siano state autorizzate in conformità del paragrafo 4, lettera a), o non richiedano l'autorizzazione in conformità del paragrafo 4, lettera b).

3. Le seguenti transazioni possono essere autorizzate a norma del paragrafo 4, lettera a):

- a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
- b) transazioni relative a rimesse personali;
- c) transazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dal presente regolamento;
- d) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietato ai sensi del presente regolamento;
- e) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

- f) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;
- g) transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della Corea del Nord, di suoi cittadini o di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della Corea del Nord e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, di concedere un'autorizzazione.
4. Per le transazioni di cui al paragrafo 3 riguardanti trasferimenti di fondi alla e dalla Corea del Nord per importi:
- a) inferiori a 15 000 EUR o equivalenti, occorre un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente dello Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II del presente regolamento;
- b) pari a 15 000 EUR o equivalenti, non occorre un'autorizzazione preventiva.
5. Non occorre un'autorizzazione preventiva per le transazioni o i trasferimenti di fondi che sono necessari a scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale che godono di immunità in Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.
6. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 4, lettera a).
7. Per le transazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, nell'ambito delle loro attività con istituti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), gli istituti finanziari e creditizi di cui all'articolo 16 devono:
- a) applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b) garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- c) chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (CE) n. 1781/2006, nonché i dati informativi relativi a beneficiari, come il nome del beneficiario e il numero del conto di pagamento dello stesso e, se del caso, il codice unico di identificazione dell'operazione, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;
- d) conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 30 *ter* della direttiva 2005/60/CE;
- e) se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («attività di proliferazione»), informare tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva 2005/60/CE o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, o l'articolo 6;
- f) segnalare tempestivamente ogni transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;
- g) non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata ad attività di proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dalle autorità competenti.

Ai fini del presente paragrafo, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette ricevono relazioni riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione e hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

8. L'obbligo di autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 3 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:

- a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo stesso istituto creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, oppure dalla o alla stessa persona, entità o organismo della Corea del Nord effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione;
- b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

9. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente articolo.

(*) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(**) Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).»;

9) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6 oppure di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione o sentenza non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, V o V bis;
- d) il riconoscimento della decisione o sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
- e) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato per le sanzioni la decisione o la sentenza riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 6, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato V sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o in forza di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

- a) il contratto non riguarda prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 2, paragrafo 3, o all'articolo 3; e
- b) il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato V.

3. Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»;

10) l'articolo 9 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 *ter*

1. È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi se il sostegno finanziario potrebbe contribuire a:

- a) programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dal presente regolamento;
- b) eludere il divieto di cui alla lettera a).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a contratti e accordi per la fornitura di sostegno finanziario conclusi prima del 29 maggio 2016.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio di prodotti alimentari, per scopi agricoli o medici o altri scopi umanitari.»;

11) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 *quater*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato IV o V;
- b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o
- c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»;

12) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni da parte di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure di al presente regolamento.»;

13) l'articolo 11 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 bis

1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

- a) posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord;
- b) se vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato IV;
- c) se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;
- d) se ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione oppure
- e) se è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) in caso di emergenza;
- b) se la nave arriva nel porto ai fini dell'ispezione o
- c) se la nave sta tornando al porto di provenienza.

3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se:

- a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 2270 (2016) oppure
- b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

4. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

5. Il paragrafo 4 non si applica:

- a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;
- b) in caso di atterraggio di emergenza.

6. In deroga al paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II può autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se essa ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.»;

14) l'articolo 11 *quater* è abrogato;

15) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato I *septies*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

ALLEGATO

«ALLEGATO I SEPTIES

PRODOTTI PETROLIFERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

	2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
	2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
	2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
	2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
	2712 10	– Vaselina
	2712 20	– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
Ex	2712 90	– altri
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
Ex	2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
Ex	2715	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
		– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
	3403 11	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
	3403 19	– – altre
		– altre
Ex	3403 91	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
Ex	3403 99	– – altre
		– – – – Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove
Ex	3824 90 92	– – – – in forma liquida a 20 °C
Ex	3824 90 93	– – – – altri
Ex	3824 90 96	– – – – altri
	3826 00 10	– Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)
	3826 00 90	– altri»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/842 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 167/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e la denominazione commerciale di un coccidiostatico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, KRKA d.d. ha presentato una domanda in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione con riferimento al regolamento (CE) n. 167/2008 della Commissione ⁽²⁾ concernente l'autorizzazione di un coccidiostatico (Kokcisan 120G).
- (2) Il richiedente sostiene di aver trasferito i diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi Kokcisan 120G a Huvepharma EOOD con effetto a decorrere dal 5 febbraio 2016. Huvepharma EOOD, in qualità di nuovo titolare dei diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi, chiede inoltre la modifica della denominazione commerciale di quest'ultimo. Il richiedente ha presentato opportuni dati a sostegno della richiesta.
- (3) Le modifiche proposte dei termini dell'autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata in merito alla presentazione della domanda.
- (4) Per consentire che l'additivo per mangimi sia commercializzato con il nome di Huvepharma EOOD e con la nuova denominazione commerciale è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 167/2008.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 167/2008 è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 167/2008 della Commissione è modificato come segue:

- 1) nella seconda colonna le parole «KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia» sono sostituite da «Huvepharma EOOD, Bulgaria»;
- 2) nella terza colonna le parole «Kokcisan 120G» sono sostituite da «Huvesal 120 G».

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 167/2008 della Commissione, del 22 febbraio 2008, concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi (GUL 50 del 23.2.2008, pag. 14).

Articolo 2

Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/843 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	428,2
	MA	117,9
	TR	60,8
	ZZ	202,3
0707 00 05	TR	99,6
	ZZ	99,6
0709 93 10	TR	99,6
	ZZ	99,6
0805 10 20	EG	47,2
	IL	42,6
	MA	59,4
	TR	68,5
	ZA	77,6
	ZZ	59,1
0805 50 10	AR	171,6
	TR	143,1
	ZA	177,5
	ZZ	164,1
0808 10 80	AR	109,4
	BR	107,5
	CL	126,5
	CN	102,3
	NZ	149,7
	US	192,9
	ZA	112,3
	ZZ	128,7
0809 29 00	TR	531,7
	US	855,4
	ZZ	693,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2016/844 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2016

che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Alcune delle convenzioni internazionali definite all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/45/CE sono state modificate.
- (2) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/45/CE, gli allegati di tale direttiva possono essere modificati in modo da applicare le modifiche apportate alle convenzioni internazionali.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/45/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2009/45/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 163 del 25.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2009/45/CE è così modificato:

1) al capitolo II-1:

a) è aggiunta la regola II-1/A-1/4:

«4 Protezione contro il rumore

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018

.1 Le navi di stazza lorda pari o superiore a 1 600 tonnellate devono essere costruite in modo da ridurre i livelli di rumore a bordo e proteggere il personale dai rumori conformemente al codice IMO relativo al livello acustico a bordo delle navi, adottato dal comitato per la sicurezza marittima con risoluzione MSC.337(91), come eventualmente emendato dall'IMO.»;

b) la regola II-1/C/6.2.2.2 è sostituita dalla seguente:

«2.2 capaci di portare il timone da 35° da una parte a 35° dalla parte opposta, con la nave alla massima immersione e in navigazione in marcia avanti alla massima velocità di esercizio e, nelle stesse condizioni, da 35° da una parte a 30° dalla parte opposta in un tempo non superiore a 28 secondi. Laddove non sia ragionevolmente possibile dimostrare la conformità a tale requisito durante le prove in mare con la nave alla massima immersione e in navigazione in marcia avanti alla velocità corrispondente al numero massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo di progetto, è possibile dimostrare la conformità di una nave a tale requisito, indipendentemente dalla sua data di costruzione, mediante uno dei seguenti metodi:

.1 durante le prove in mare la nave è longitudinalmente dritta e il timone completamente immerso durante la marcia avanti alla velocità corrispondente al numero massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo di progetto; oppure

.2 qualora non sia possibile ottenere la completa immersione del timone durante le prove in mare, deve essere calcolata una velocità adeguata di marcia avanti in base alla superficie sommersa della pala del timone per la condizione di carico relativa alla prova in mare in questione. La velocità di marcia avanti calcolata deve avere per risultato una forza e una coppia, applicate alla macchina di governo principale, almeno equivalenti a quelle applicate in una prova con la nave alla massima immersione e in navigazione in marcia avanti alla velocità corrispondente al numero massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo di progetto; ovvero

.3 la forza e la coppia del timone nella condizione di carico della prova in mare sono state previste in maniera affidabile ed estrapolate ai valori di pieno carico. La velocità della nave deve corrispondere al numero massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo di progetto dell'elica.»

c) la regola II-1/C/6.3.2 è sostituita dalla seguente:

«2 capace di portare il timone da 15° da una parte a 15° dall'altra in un tempo non superiore a 60 s con la nave alla massima immersione, in navigazione in marcia avanti ad una velocità pari alla metà della massima velocità di marcia avanti o alla velocità di 7 nodi, assumendo il valore maggiore. Laddove non sia ragionevolmente possibile dimostrare la conformità a tale requisito durante le prove in mare con la nave alla massima immersione e in navigazione in marcia avanti a una velocità pari alla metà della velocità corrispondente al numero massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo di progetto ovvero a una velocità di 7 nodi, assumendo il valore maggiore, è possibile dimostrare la conformità di una nave a tale requisito, indipendentemente dalla sua data di costruzione, mediante uno dei seguenti metodi:

.1 durante le prove in mare la nave è longitudinalmente dritta e il timone completamente immerso durante la marcia avanti alla velocità pari alla metà della velocità corrispondente al numero massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo di progetto ovvero a una velocità di 7 nodi, assumendo il valore maggiore; oppure

- .2 qualora non sia possibile ottenere la completa immersione del timone durante le prove in mare, deve essere calcolata una velocità adeguata di marcia avanti in base alla superficie sommersa delle pale del timone per la condizione di carico relativa alla prova in mare in questione. La velocità di marcia avanti calcolata deve avere per risultato una forza e una coppia, applicate alla macchina di governo ausiliaria, almeno equivalenti a quelle applicate in una prova con la nave alla massima immersione e in navigazione in marcia avanti alla velocità pari alla metà della velocità corrispondente al numero massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo di progetto ovvero a una velocità di 7 nodi, assumendo il valore maggiore; ovvero
- .3 la forza e la coppia del timone nella condizione di carico della prova in mare sono state previste in maniera affidabile ed estrapolate ai valori di pieno carico;»

d) il sottotitolo della regola II-1/C/15 è sostituito dal seguente:

«NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D NON CONTEMPLATE DALLA REGOLA II-1/A-1/4»;

2) al capitolo II-2:

a) sono aggiunte le seguenti regole II-2/A/2.28 e II-2/A/2.29:

«.28 Ai fini dell'applicazione della regola II-2/B/9a, per serranda tagliafuoco si intende un dispositivo montato in una condotta di ventilazione che in condizioni normali rimane aperto e consente il flusso nella condotta, mentre in caso di incendio viene chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta e limitare il passaggio del fuoco. All'uso della definizione di cui sopra possono essere associati i seguenti termini:

- .1 per serranda tagliafuoco automatica si intende una serranda tagliafuoco che si chiude in modo indipendente in risposta all'esposizione ai prodotti della combustione;
- .2 per serranda tagliafuoco manuale si intende una serranda tagliafuoco che è aperta o chiusa manualmente dall'equipaggio; nonché
- .3 per serranda tagliafuoco telecomandata si intende una serranda tagliafuoco che è chiusa dall'equipaggio mediante un comando collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.

.29 Ai fini dell'applicazione della regola II-2/B/9a per serranda tagliafumo si intende un dispositivo montato in una condotta di ventilazione che in condizioni normali rimane aperto e consente il flusso nella condotta, mentre in caso di incendio viene chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta e limitare il passaggio del fumo e di gas caldi. Una serranda tagliafumo non è intesa a contribuire all'integrità di pareti divisorie parafiamma attraversate da una condotta di ventilazione. All'uso della definizione di cui sopra possono essere associati i seguenti termini:

- .1 per serranda tagliafumo automatica si intende una serranda tagliafumo che si chiude in modo indipendente in risposta all'esposizione a fumo o gas caldi;
- .2 per serranda tagliafumo manuale si intende una serranda tagliafumo che è aperta o chiusa manualmente dall'equipaggio; nonché
- .3 per serranda tagliafumo telecomandata si intende una serranda tagliafumo che è chiusa dall'equipaggio mediante un comando collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.»;

b) la regola II-2/A/6.8.2.1 è sostituita dalla seguente:

«.1 parti a potenziale rischio d'incendio delle macchine a combustione interna utilizzate per la propulsione principale della nave e per la generazione di energia elettrica; per le navi costruite a partire dal 1° gennaio 2018: tutte le parti a potenziale rischio d'incendio delle macchine a combustione interna.»;

c) la frase introduttiva della regola II-2/A/11.1 è sostituita dalla seguente:

«.1 Per le navi costruite prima del 1° luglio 2019 l'equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere quanto segue:»;

d) sono aggiunte le seguenti regole II-2/A/11.1.1.3 e II-2/A/11.1a:

«.1.3 Entro il 1° luglio 2019 l'apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco deve essere conforme al paragrafo 2.1.2.2 del capitolo 3 del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code).

.1° Per le navi costruite a partire dal 1° luglio 2019 gli equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code);»;

e) è inserita la seguente regola II-2/A/11.4a:

«4a Comunicazione tra vigili del fuoco:

Le navi soggette al requisito di avere a bordo almeno un equipaggiamento da vigile del fuoco e costruite a partire dal 1° gennaio 2018 devono tenere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco ai fini della comunicazione tra vigili del fuoco. Per le navi alimentate a GNL o le navi ro-ro da passeggeri con locali ro-ro o locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili devono essere di tipo antideflagrante o intrinsecamente sicuri. Le navi costruite anteriormente al 1° gennaio 2018 devono conformarsi alle disposizioni della presente regola entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° luglio 2019.»;

f) è aggiunta la seguente regola II-2/A/15.2.6:

«.6 Per le navi soggette alla regola II-2/A/11, le bombole d'aria degli apparecchi di respirazione utilizzati durante le esercitazioni devono essere ricaricate o sostituite prima della partenza.»;

g) la regola II-2/B/5.1 è sostituita dalla seguente:

«.1 Oltre a soddisfare i particolari requisiti relativi alla resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti menzionati altrove nella presente parte, la minima resistenza al fuoco di paratie e ponti deve essere quella prescritta nelle tabelle 5.1 o 5.1(a) e 5.2 o 5.2(a), a seconda dei casi.

Nell'approvare i dettagli della protezione strutturale contro gli incendi sulle navi nuove, deve essere tenuto in considerazione il rischio di trasmissione di calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche.»;

h) nella regola II-2/B/5.4 la seguente tabella 5.1(a) è inserita dopo la tabella 5.1:

«La seguente tabella si applica a TUTTE LE NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018:

Tabella 5.1(a)

Resistenza al fuoco delle paratie che separano locali contigui

Locali		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stazioni di comando	(1)	A-0 ^e	A-0	60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*	A-60
Corridoi	(2)		C ^e	B-0 ^e	A-0 ^e B-0 ^e	B-0 ^e	A-60	A-15	A-60	A-15 A-0 ^d	*	A-30
Locali di alloggio	(3)			C ^e	A-0 ^e B-0 ^e	B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0 ^d	*	A-30 A-0 ^d
Scale	(4)				A-0 ^e B-0 ^e	A-0 ^e B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0 ^d	*	A-30
Locali di servizio (a basso rischio di incendio)	(5)					C ^e	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Locali macchine di categoria A	(6)						*	A-0	A-0	A-60	*	A-60

Locali		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Altri locali macchine	(7)							A-0 ^b	A-0	A-0	*	A-0
Locali per il carico	(8)								*	A-0	*	A-0
Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)	(9)									A-0 ^b	*	A-30
Ponti scoperti	(10)											A-0
Locali di categoria speciale e locali ro-ro	(11)											A-30»;

i) nella regola II-2/B/5.4 la seguente tabella 5.2(a) è inserita dopo la tabella 5.2:

«La seguente tabella si applica a TUTTE LE NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018:

Tabella 5.2(a)

Resistenza al fuoco dei ponti che separano locali contigui

Locali sottostanti ↓	Locali soprastanti →	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stazioni di comando	(1)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-60
Corridoi	(2)	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Locali di alloggio	(3)	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30 A-0 ^d
Scale	(4)	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Locali di servizio (a basso rischio di incendio)	(5)	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Locali macchine di categoria A	(6)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60 ^f	A-30	A-60	*	A-60
Altri locali macchine	(7)	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*	A-0
Locali per il carico	(8)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	*	A-0
Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)	(9)	A-60	A-30 A-0 ^d	A-30 A-0 ^d	A-30 A-0 ^d	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Ponti scoperti	(10)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	A-0
Locali di categoria speciale e locali ro-ro	(11)	A-60	A-30	A-30 A-0 ^d	A-30	A-0	A-60	A-0	A-0	A-30	A-0	A-30

Note applicabili alle tabelle 5.1, 5.1(a), 5.2 e 5.2(a), a seconda dei casi:

- (a) Per chiarimenti circa l'applicazione di questa disposizione, si vedano le regole II-2/B/3 e 8.
 - (b) Quando locali contigui appartengono alla stessa categoria numerica e nelle tabelle compare l'indice b, è prescritta la sistemazione di una paratia o di un ponte della classe indicata nelle tabelle soltanto quando i locali contigui hanno una diversa utilizzazione, come per esempio nella categoria (9). Nel caso di una cucina contigua ad un'altra cucina, la paratia non è prescritta, mentre nel caso di una cucina contigua a un deposito di pitture, è prescritta l'installazione di una paratia di classe A-0.
 - (c) Le paratie che separano tra loro la timoneria e la sala nautica possono essere di classe B-0.
 - (d) Cfr. paragrafi.2.3 e.2.4 della presente regola.
 - (e) Ai fini dell'applicazione della regola 2.1.2, se indicate nelle tabelle 5.1 e 5.1(a), le classi B-0 e C devono essere intese come A-0.
 - (f) Per i locali di categoria (7) che abbiano un rischio di incendio basso o nullo, la coibentazione tagliafuoco può essere omessa.
 - (*) Quando nella tabella figura un asterisco, la divisione deve essere di acciaio o di materiale equivalente senza dover necessariamente essere di classe A. Sulle navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003, tuttavia, nei ponti che sono stati forati per il passaggio di cavi elettrici, tubolature e condotte di ventilazione, salvo che in locali di categoria (10), tale attraversamento deve essere reso stagno al fine di impedire il passaggio di fiamme e fumo. Le divisioni tra le stazioni di comando (generatori di emergenza) e i ponti scoperti possono avere aperture per le prese d'aria senza dispositivi di chiusura, a meno che non sia installato un impianto antincendio a gas fisso. Ai fini dell'applicazione della regola I-2/B/2.1.2., un asterisco nella tabella 5.2 e 5.2(a) deve essere inteso come "A-0", eccetto che per le categorie (8) e (10).;
- j) è aggiunta la seguente regola II-2/B/6.3.4:

«NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018

.3.4 Da ogni officina principale dei locale macchine devono essere previsti due mezzi di sfuggita. Almeno uno di questi percorsi di sfuggita deve fornire una protezione antincendio continua fino a un luogo sicuro posto al di fuori del locale macchine.»;

- k) il titolo della regola II-2/B/9 è sostituito dal seguente:

«9 Impianti di ventilazione per navi costruite anteriormente al 1° gennaio 2018 (R 32)»;

- l) è inserita la seguente regola II-2/B/9a:

«9a Impianti di ventilazione delle navi

NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018

.1 Considerazioni generali

- .1 Le condotte di ventilazione, comprese le condotte a singola o doppia parete, devono essere di acciaio o di altro materiale equivalente, ad eccezione dei soffiati flessibili di lunghezza non superiore a 600 mm usati per collegare i ventilatori alle condotte nei locali che ospitano i condizionatori d'aria. Se non espressamente disposto altrimenti al paragrafo.1.6, ogni altro materiale utilizzato per la costruzione delle condotte, compreso l'isolamento, deve essere di tipo non combustibile. Tuttavia, tronchi di condotta di lunghezza non superiore a 2 m e aventi una superficie della sezione trasversale netta (per superficie della sezione trasversale netta si intende, anche nel caso di condotte pre-isolate, la superficie calcolata sulla base della dimensione interna della condotta, escluso l'isolamento) non superiore a 0,02 m², non devono necessariamente essere di acciaio o di materiale equivalente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- .1 le condotte siano in materiale non combustibile eventualmente rivestito all'interno e all'esterno di membrane con una limitata attitudine alla propagazione della fiamma e, in ogni caso, aventi un potere calorifico non superiore a 45 MJ/m² della superficie di materiale dello spessore scelto. Il

potere calorifico deve essere calcolato conformemente alle raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, in particolare nella pubblicazione ISO 1716:2002, "Prove di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione — Determinazione del calore di combustione";

- .2 le condotte siano usate solamente nel tratto terminale del dispositivo di ventilazione; nonché
 - .3 le condotte siano sistemate a non meno di 600 mm, misurati sulla lunghezza della condotta stessa, da un'apertura su divisioni di classe A o B, ivi incluse le soffittature continue di classe B.
- .2 I seguenti dispositivi devono essere sottoposti a prova in conformità al codice delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures Code):
- .1 serrande tagliafuoco, compresi i relativi mezzi di azionamento, sebbene non sia necessaria una prova per le serrande situate all'estremità inferiore delle condotte di estrazione dai fornelli delle cucine, le quali devono essere di acciaio e in grado di arrestare l'aspirazione nella condotta, nonché
 - .2 condotte che attraversano divisioni di classe A, sebbene la prova non sia prescritta laddove i manicotti di acciaio siano direttamente uniti alle condotte di ventilazione mediante raccordi rivettati o avvitati oppure mediante saldatura.
 - .3 Le serrande tagliafuoco devono essere facilmente accessibili. Quando esse sono sistemate dietro soffittature o rivestimenti, tali soffittature o rivestimenti devono essere provvisti di portelli per ispezione contrassegnati con il numero di identificazione della serranda tagliafuoco. Il numero di identificazione della serranda tagliafuoco deve inoltre essere indicato sui comandi a distanza eventualmente esistenti.
 - .4 Le condotte di ventilazione devono essere provviste di portelli per l'ispezione e la pulizia. Tali portelli devono essere situati in prossimità delle serrande tagliafuoco.
 - .5 Le prese e gli scarichi principali di tutti gli impianti di ventilazione devono poter essere chiusi dall'esterno dei locali ventilati. I dispositivi di chiusura devono essere facilmente accessibili e contrassegnati in modo ben visibile e permanente e devono indicare la propria attuale posizione operativa.
 - .6 Non è ammesso l'uso di guarnizioni combustibili nei raccordi flangiati delle condotte di ventilazione in aperture entro i 600 mm di divisioni di classe A o B e nelle condotte che per requisito devono essere di classe A.
 - .7 Non sono ammesse aperture per la ventilazione o condotte per il bilanciamento dell'aria tra due locali chiusi, fatte salve le eccezioni consentite dalla regola II-2/B/7.7.

.2 *Disposizione delle condotte*

- .1 Gli impianti di ventilazione per i locali macchine di categoria A, i locali per veicoli, i locali ro-ro, le cucine, i locali di categoria speciale e i locali per il carico devono essere separati gli uni dagli altri e dagli impianti di ventilazione che servono altri locali. Gli impianti di ventilazione delle cucine su navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri, tuttavia, non devono essere totalmente separati dagli altri impianti di ventilazione, ma possono essere serviti da condotte separate derivanti da una unità di ventilazione che serve altri locali. In tal caso deve essere installata una serranda tagliafuoco nella condotta di ventilazione della cucina vicino all'unità di ventilazione.
- .2 Le condotte di ventilazione che servono locali macchine di categoria A, cucine, locali per autoveicoli, locali ro-ro o locali di categoria speciale non devono attraversare locali di alloggio e di servizio né stazioni di comando, a meno che non siano conformi alle condizioni specificate al paragrafo.2.4.
- .3 Le condotte di ventilazione dei locali di alloggio e di servizio o delle stazioni di comando non devono attraversare locali macchine di categoria A, cucine, locali per autoveicoli, locali ro-ro o locali di categoria speciale, a meno che non siano conformi alle disposizioni del paragrafo.2.4.
- .4 Conformemente a quanto consentito ai paragrafi.2.2 e.2.3 le condotte devono essere:
 - .1.1 costruite in acciaio con uno spessore di almeno 3 mm per le condotte aventi una superficie della sezione trasversale netta inferiore a 0,075 m², almeno 4 mm per le condotte aventi una superficie della sezione trasversale netta compresa tra 0,075 m² e 0,45 m² e almeno 5 mm per le condotte aventi una superficie della sezione trasversale netta superiore a 0,45 m²;

- .1.2 sostenute e irrobustite in modo adeguato;
- .1.3 provviste di serrande tagliafuoco automatiche nei pressi del punto di attraversamento del ponte o della paratia; nonché
- .1.4 isolate conformemente allo standard di classe A-60 dal confine dei locali serviti fino a un punto distante almeno 5 metri da ogni serranda tagliafuoco;

oppure

- .2.1 costruite in acciaio in conformità di quanto previsto ai paragrafi.2.4.1.1 e.2.4.1.2; nonché
 - .2.2 isolate conformemente allo standard di classe A-60 lungo tutti i locali attraversati, fatta eccezione per le condotte che attraversano locali di categoria (9) o (10), così come definiti dalla regola II-2/B/4.2.2.
- .5 Ai fini descritti ai paragrafi.2.4.1.4 e.2.4.2.2, le condotte devono essere isolate su tutta la superficie esterna della sezione trasversale. Le condotte che sono al di fuori ma adiacenti al locale specificato e condividono con esso una o più superfici sono considerate come attraversanti il locale specificato e devono essere isolate per tutta la superficie condivisa con il locale per una distanza eccedente di 450 mm la condotta [uno schema di tale disposizione è contenuto nelle interpretazioni unificate della convenzione SOLAS, al capitolo II- 2 (MSC.1/Circ.1276)].
- .6 Quando, per necessità, una condotta di ventilazione attraversa una divisione di zone verticali principali, vicino alla divisione deve essere installata una serranda tagliafuoco automatica. Tale serranda deve anche poter essere chiusa a mano da entrambi i lati della divisione. Il luogo di azionamento deve essere facilmente accessibile e contrassegnato in modo chiaro e visibile. Il tronco di condotta situato tra la divisione e la serranda deve essere costruito in acciaio in conformità ai paragrafi.2.4.1.1 e.2.4.1.2 e isolato per almeno lo stesso grado di resistenza al fuoco delle divisioni attraversate. La serranda deve essere munita, almeno sul lato della divisione, di un indicatore ben visibile che mostri la propria attuale posizione operativa.

.3 Particolari relativi alle serrande tagliafuoco e agli attraversamenti delle condotte

- .1 Le condotte che attraversano divisioni di classe A devono soddisfare i seguenti requisiti:
- .1 Se una condotta ricoperta di piastre metalliche sottili e avente una superficie della sezione trasversale netta pari o inferiore a 0,02 m² attraversa una divisione di classe A, l'apertura deve essere rivestita di un manicotto di acciaio dello spessore di almeno 3 mm e di lunghezza pari ad almeno 200 mm, preferibilmente suddiviso in 100 mm su ciascun lato della paratia o, nel caso di ponte, interamente sistemato sul lato inferiore dei ponti attraversati;
 - .2 Se una condotta di ventilazione avente una superficie della sezione trasversale netta superiore a 0,02 m² ma inferiore a 0,075 m² attraversa una divisione di classe A, l'apertura deve essere rivestita con manicotti di acciaio. Le condotte e i manicotti devono avere uno spessore di almeno 3 mm e una lunghezza di almeno 900 mm. Quando attraversano le paratie, la loro lunghezza deve essere preferibilmente suddivisa in 450 mm su ciascun lato della paratia. Tali condotte, o i manicotti che le contornano, devono essere rivestiti con coibentazione tagliafuoco. La coibentazione deve avere almeno lo stesso grado di resistenza al fuoco della divisione attraversata dalla condotta; nonché
 - .3 devono essere provviste di serrande tagliafuoco automatiche tutte le condotte aventi una superficie della sezione trasversale netta superiore a 0,075 m² che attraversino divisioni di classe A. Ogni serranda deve essere sistemata in prossimità della divisione attraversata e il tronco di condotta situato tra la serranda e la divisione attraversata deve essere costruito in acciaio conformemente a quanto previsto ai paragrafi.2.4.2.1 e.2.4.2.2. La serranda tagliafuoco deve essere automatica e deve poter essere chiusa manualmente da entrambi i lati della divisione; La serranda deve essere munita di un indicatore ben visibile che mostri la propria attuale posizione operativa. Tuttavia le serrande tagliafuoco non sono prescritte nel caso in cui le condotte passino attraverso locali delimitati da divisioni di classe A, senza servire tali locali, purché le condotte abbiano lo stesso grado di resistenza al fuoco delle divisioni attraversate. Una condotta avente una superficie della sezione trasversale superiore a 0,075 m² non deve essere suddivisa in tronchi di condotta al punto di attraversamento di una divisione di classe A per essere poi riassemblata nella condotta originale al di là del punto di attraversamento; ciò permette di evitare l'installazione della serranda prescritta dalla presente disposizione.

- .2 Le condotte di ventilazione aventi una superficie della sezione trasversale netta eccedente 0,02 m² che attraversano paratie di classe B devono essere rivestite, in corrispondenza dell'attraversamento, con manicotti di acciaio aventi lunghezza di 900 mm, preferibilmente suddivisi in 450 mm su ciascun lato della paratia.
 - .3 Tutte le serrande tagliafuoco devono poter essere azionate manualmente. Le serrande devono essere munite di un dispositivo meccanico di rilascio o, alternativamente, essere chiuse tramite un sistema elettrico, idraulico o pneumatico. Tutte le serrande devono poter essere azionate manualmente su entrambi i lati della divisione. Le serrande tagliafuoco automatiche, comprese quelle dotate di azionamento a distanza, devono disporre di un meccanismo di sicurezza (fail-safe) che chiuda la serranda in caso di incendio anche qualora si verifichi una perdita di alimentazione elettrica o di pressione idraulica o pneumatica. Le serrande tagliafuoco azionate a distanza devono poter essere riaperte manualmente.
- .4 *Impianti di ventilazione per le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri*
- .1 Oltre alle prescrizioni di cui ai punti 1., 2 e 3, l'impianto di ventilazione di una nave da passeggeri che trasporta più di 36 passeggeri deve soddisfare anche i seguenti requisiti:
 - .1 In genere, i ventilatori devono essere disposti in modo che le condotte dirette ai vari locali rimangano entro uno stesso corridoio verticale principale.
 - .2 I cofani delle scale devono essere serviti da un sistema di condotte e di ventilatori (di estrazione e di mandata) indipendente e separato dai locali serviti dall'impianto di ventilazione.
 - .3 A prescindere dalla sua sezione, una condotta che serve più di un locale di alloggio, locale di servizio o stazione di comando in interponte, deve essere munita di una serranda tagliafumo automatica posizionata all'altezza dell'attraversamento di ciascun ponte di detti locali, la quale deve anche poter essere chiusa manualmente dal ponte protetto posto al di sopra della serranda stessa. Se un ventilatore serve più di un locale in interponte tramite condotte separate, tutte posizionate sullo stesso corridoio verticale ma ciascuna dedicata a un singolo locale in interponte, ciascuna condotta deve essere provvista di una serranda tagliafumo azionata a mano e posizionata nei pressi del ventilatore.
 - .4 Laddove necessario, le condotte verticali devono essere coibentate come prescritto dalle tabelle 4.1 e 4.2. Le condotte devono essere coibentate come prescritto per i ponti posizionati tra lo spazio da esse servito e i locali considerati, a seconda del caso.
- .5 *Condotte di estrazione dai fornelli delle cucine*
- .1 Requisiti per le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri
 - .1 Oltre alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1., 2 e 3, le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine devono essere costruite a norma di quanto previsto ai paragrafi 2.4.2.1 e 2.4.2.2 e isolate conformemente allo standard di classe A-60 nei tratti che attraversano locali di alloggio e di servizio o stazioni di comando. Esse devono essere inoltre provviste di:
 - .1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente per la pulizia, a meno che non venga installato un impianto alternativo approvato di rimozione del grasso;
 - .2 una serranda tagliafuoco sistemata all'estremità inferiore della condotta, all'incrocio tra la condotta e la cappa di aspirazione, che sia azionata automaticamente e a distanza e, in aggiunta, di una serranda tagliafuoco azionata a distanza e sistemata all'estremità superiore vicino allo scarico della condotta;
 - .3 un dispositivo fisso di estinzione del fuoco all'interno della condotta. Gli impianti di estinzione devono essere conformi alle raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, in particolare nella pubblicazione ISO 15371:2009 «Navi e tecnologie marine — impianti di estinzione degli incendi per la protezione delle attrezzature nelle cucine di bord»;
 - .4 dispositivi di comando a distanza, da sistemare vicino all'entrata ma al di fuori della cucina, per arrestare i ventilatori di estrazione e di mandata e per azionare le serrande tagliafuoco di cui al paragrafo 5.1.1.2 e l'impianto di estinzione incendi. nel caso in cui sia installato un impianto di ventilazione con branchetti di derivazione, devono essere previsti dispositivi di comando a

distanza, disposti come indicato sopra, per la chiusura di tutti i branchetti dell'impianto che effettuano l'estrazione attraverso la stessa condotta principale prima che nell'impianto venga immesso l'agente estinguente; nonché

.5 portelli per l'ispezione e la pulizia, opportunamente ubicati, di cui uno sistemato nei pressi del ventilatore di estrazione e uno all'estremità inferiore, dove si accumula il grasso.

.2 Le condotte di estrazione dai fornelli di cucine installate su ponti scoperti devono essere conformi a quanto previsto al paragrafo.5.1.1, a seconda dei casi, se attraversano locali di alloggio o locali contenenti materiali combustibili.

.2 Requisiti per le navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri

Se attraversano locali di alloggio o locali contenenti materiali combustibili, le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine di bordo devono essere costruite conformemente a quanto previsto ai paragrafi.2.4.1.1 and.2.4.1.2. Ogni condotta di estrazione deve essere provvista di:

.1 un filtro del grasso che possa essere smontato facilmente per la pulizia;

.2 una serranda tagliafuoco azionata automaticamente e a distanza, sistemata all'estremità inferiore della condotta, all'incrocio tra la condotta e la cappa di aspirazione e, in aggiunta, di una serranda tagliafuoco azionata a distanza e sistemata all'estremità superiore vicino allo scarico della condotta;

.3 dispositivi azionabili dall'interno della cucina per arrestare i ventilatori di estrazione e di mandata; nonché

.4 un dispositivo fisso di estinzione del fuoco all'interno della condotta.

.6 *Sale di ventilazione che servono locali macchine di categoria A in cui sono alloggiate macchine a combustione interna*

.1 Se una sala di ventilazione serve solamente un siffatto locale macchine adiacente e non vi è alcuna divisione antincendio tra la sala di ventilazione e il locale macchine, i dispositivi di chiusura della condotta o delle condotte di ventilazione che servono il locale macchine devono essere collocati al di fuori della sala di ventilazione e del locale macchine.

.2 Se una sala di ventilazione serve un siffatto locale macchine ma anche altri locali ed è separata dalla sala macchine tramite una divisione di classe A-0, compresi gli attraversamenti, i dispositivi di chiusura della condotta o delle condotte di ventilazione del locale macchine possono essere collocati dentro la sala di ventilazione.

.7 *Impianti di ventilazione per le lavanderie delle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri*

Le condotte di estrazione di locali quali lavanderie ed essiccatoi di categoria (13), definiti alla regola II-2/B/.2.2, devono essere muniti di:

.1 filtri che possano essere smontati facilmente per la pulizia;

.2 una serranda tagliafuoco sistemata all'estremità inferiore della condotta, che sia azionabile automaticamente e a distanza;

.3 dispositivi di comando a distanza per arrestare i ventilatori di estrazione e di mandata dall'interno dei locali e per azionare le serrande tagliafuoco di cui al paragrafo.7.2; nonché

.4 portelli per l'ispezione e la pulizia, opportunamente ubicati.»;

m) sono aggiunte le seguenti regole I-2/B/13.4, II-2/B/13.5 e II-2/B/13.6:

«NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018

.4 Deve essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi di tipo omologato in conformità alle pertinenti disposizioni della regola II-2/A/9, nei locali macchine in cui:

.4.1 è stata approvata l'installazione di impianti automatici e controllati a distanza in sostituzione dell'occupazione permanente dei locali; nonché

- .4.2 le macchina di propulsione principale e ausiliaria, comprese le sorgenti principali di energia elettrica, sono provviste in vario grado di comandi automatici o a distanza e sono sotto costante sorveglianza presidiata da una sala comandi.
- .5 Deve essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi di tipo approvato, in conformità alle pertinenti disposizioni della regola II-2/A/9, nei locali chiusi che ospitano inceneritori.
- .6 Per quanto riguarda gli impianti fissi di rivelazione e segnalazione di incendi prescritti dalle regole II-2/B/13.4 e 13.5, si applicano le seguenti disposizioni:

Il progetto di tale impianto e il posizionamento degli avvisatori automatici devono essere tali da segnalare prontamente lo sviluppo di un incendio in una qualunque parte di detti locali, nelle normali condizioni di funzionamento delle macchine e di variazione dei regimi di ventilazione prescritti dalla possibile gamma di temperature ambiente. Non sono ammessi impianti di rivelazione che utilizzano solo avvisatori termici, eccetto che per i locali di altezza limitata e i casi in cui il loro uso è particolarmente indicato. L'impianto di rivelazione deve attivare un segnale di allarme ottico e acustico distinto dai segnali di allarme di qualunque altro impianto che non segnali incendi, in un numero sufficiente di punti, tale da assicurare che i segnali siano uditi e notati in plancia e da un ufficiale di macchina responsabile.

Quando la plancia non è presidiata, l'allarme deve suonare nel punto in cui presta servizio il membro dell'equipaggio responsabile.

Dopo l'installazione, l'impianto deve essere provato in varie condizioni di funzionamento delle macchine e di ventilazione.»;

n) la regola II-2/B/14.1.1.2 è sostituita dalla seguente:

«2 Le disposizioni delle regole II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 e II-2/B/9a, volte a preservare l'integrità delle zone verticali, devono ugualmente applicarsi ai ponti e alle paratie che costituiscono le delimitazioni che separano le zone orizzontali l'una dall'altra e dal resto della nave.»;

o) la regola II-2/B/14.1.2.2 è sostituita dalla seguente:

«2 Nelle navi nuove costruite prima del 1° gennaio 2018 che trasportano fino a 36 passeggeri, e nelle navi esistenti di classe B che trasportano più di 36 passeggeri, le paratie delimitanti i locali di categoria speciale devono essere coibentate come prescritto per i locali di categoria (11) nella tabella 5.1 della regola II-2/B/5 e le delimitazioni orizzontali devono essere coibentate come prescritto per i locali di categoria (11) nella tabella 5.2 della regola II-2/B/5. Nelle navi costruite a partire dal 1° gennaio 2018 che trasportano fino a 36 passeggeri, le paratie delimitanti i locali di categoria speciale devono essere coibentate come prescritto per i locali di categoria (11) nella tabella 5.1a della regola II-2/B/5 e le delimitazioni orizzontali devono essere coibentate come prescritto per i locali di categoria (11) nella tabella 5.2a della regola II-2/B/5.»;

3) al capitolo III:

a) la tabella di cui alla regola III/2.6 è sostituita dalla tabella seguente:

«Locali	B		C		D	
	> 250	≤ 250	> 250	≤ 250	> 250	≤ 250
Numero di persone (N) Numero di passeggeri (P)						
Capacità dei mezzi collettivi di salvataggio ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ :						
— navi esistenti	1,10 N	1,10 N	1,10 N	1,10 N	1,10 N	1,10 N
— navi nuove	1,25 N	1,25 N	1,25 N	1,25 N	1,25 N	1,25 N
Battelli di emergenza ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	1	1	1	1	1	1

Locali	B		C		D	
	> 250	≤ 250	> 250	≤ 250	> 250	≤ 250
Numero di persone (N) Numero di passeggeri (P)						
Salvagenti anulari ⁽⁶⁾	8	8	8	4	8	4
Cinture di salvataggio ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾	1,05 N	1,05 N	1,05 N	1,05 N	1,05 N	1,05 N
Cinture di salvataggio per bambini ⁽⁹⁾ ⁽¹³⁾	0,10 P	0,10 P	0,10 P	0,10 P	0,10 P	0,10 P
Cinture di salvataggio per neonati ⁽¹⁰⁾ ⁽¹³⁾	0,025 P	0,025 P	0,025 P	0,025 P	0,025 P	0,025 P
Segnali di soccorso ⁽⁷⁾	12	12	12	12	6	6
Dispositivi lanciasagole ⁽¹⁴⁾	1	1	1	1	—	—
Radar transponder	1	1	1	1	1	1
Apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti	3	3	3	3	3	2

(1) possono essere mezzi collettivi di salvataggio imbarcazioni di salvataggio o zattere di salvataggio, o una combinazione delle stesse, conformemente alle disposizioni della regola III/2.2. Se giustificato dal fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e/o da condizioni meteorologiche favorevoli nel tratto di mare in cui opera la nave, tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con Circolare MSC/1046, l'amministrazione dello Stato di bandiera può consentire quanto segue, purché lo Stato membro ospitante non si opponga:

- zattere di salvataggio gonfiabili aperte e reversibili non conformi a quanto stabilito alle sezioni 4.2 o 4.3 del codice LSA a condizione che tali zattere di salvataggio soddisfino pienamente i requisiti dell'allegato 10 relativo al codice per le Unità veloci del 1994 e, per le navi costruite a partire dal 1° gennaio 2012, dell'allegato 11 del codice per le Unità veloci del 2000.
- zattere di salvataggio non conformi ai requisiti dei paragrafi 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 del codice LSA sull'isolamento contro il freddo del fondo della zattera di salvataggio.

I mezzi collettivi di salvataggio per le navi esistenti delle classi B, C e D devono essere conformi alle regole pertinenti per le navi esistenti della convenzione SOLAS del 1974, quale modificata il 17 marzo 1998. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere conformi ai requisiti della regola III/5-1., a seconda dei casi.

Uno o più dispositivi MES (Marine Evacuation System) per l'evacuazione della nave, conformi alla sezione 6.2 del codice LSA, possono essere sostituiti con zattere di salvataggio di capacità equivalente, come richiesto nella tabella, compresi i dispositivi per la messa a mare.

(2) I mezzi collettivi di salvataggio devono essere, per quanto possibile, distribuiti equamente su ciascun fianco della nave.

(3) La capacità totale/aggregata dei mezzi di salvataggio, comprese le zattere supplementari, deve essere conforme ai requisiti della precedente tabella, ovvero $1,10N = 110\%$ e $1,25N = 125\%$ del numero totale di persone (N) che la nave è autorizzata a trasportare. Devono essere disponibili mezzi di salvataggio in numero sufficiente affinché nell'eventualità che un qualsiasi mezzo di salvataggio vada perduto o sia reso inservibile, i mezzi collettivi di salvataggio rimanenti abbiano una capacità totale pari al numero complessivo delle persone che la nave è autorizzata a trasportare. Se non sono rispettate le disposizioni di stivaggio per le zattere di salvataggio, di cui alla regola III/7.5, possono essere richieste zattere supplementari.

(4) Il numero di imbarcazioni di salvataggio e/o di battelli di emergenza deve essere sufficiente ad assicurare che in caso di abbandono da parte di tutte le persone che la nave è autorizzata a trasportare, siano radunate non più di nove zattere di salvataggio da ciascuna imbarcazione di salvataggio o battello di emergenza.

(5) I dispositivi per la messa a mare dei battelli di emergenza devono essere conformi alle disposizioni della regola III/10.

Se un battello di emergenza soddisfa i requisiti della sezione 4.5 o 4.6 del codice LSA, può essere incluso nella capacità dei mezzi collettivi di salvataggio specificati nella tabella che precede.

Un'imbarcazione di salvataggio può essere ammessa come battello di emergenza, purché i suoi dispositivi per la messa a mare e il recupero siano conformi ai requisiti per le imbarcazioni di emergenza.

Almeno uno dei battelli di emergenza, se ne è richiesta la presenza, sulle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce conforme ai requisiti della regola III/5-1.3.

Qualora l'amministrazione dello Stato di bandiera consideri che la sistemazione di un battello di emergenza o di un battello di emergenza veloce a bordo della nave sia fisicamente impossibile, tale nave può essere esentata dal trasportare un battello di emergenza, a condizione che essa soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- disponga dei mezzi necessari per il recupero dall'acqua di una persona in difficoltà;
- tale recupero possa essere osservato dalla plancia; nonché
- la nave risulti sufficientemente manovrabile per poter avvicinare e recuperare tali persone nelle peggiori condizioni ipotizzabili.

- (6) Almeno un salvagente su ciascun fianco deve essere provvisto di un cavo di sicurezza galleggiante di lunghezza pari ad almeno in doppio dell'altezza a cui esso è sistemato al di sopra della linea di galleggiamento in condizioni di minimo carico oppure pari a 30 metri, assumendo il valore maggiore.
Due salvagenti devono essere provvisti di segnale fumogeno ad attivazione automatica e di luce ad accensione automatica e Devono essere sistemati in modo da poter essere rapidamente lanciati in mare dalla plancia. I salvagenti restanti devono essere provvisti di luci ad accensione automatica conformi a quanto disposto al paragrafo 2.1.2 del codice LSA.
- (7) I segnali di soccorso, che devono essere conformi ai requisiti della sezione 3.1 del codice LSA, devono essere sistemati in plancia o presso la timoneria.
- (8) A ciascuna persona che sia chiamata a svolgere mansioni a bordo in zone esposte deve essere fornita una cintura di salvataggio gonfiabile. Dette cinture di salvataggio gonfiabili possono essere incluse nel numero totale di cinture di salvataggio prescritte dalla presente direttiva.
- (9) Deve essere presente un numero di cinture di salvataggio per bambini pari ad almeno il 10 % del numero di passeggeri a bordo o un numero superiore in modo da fornire una cintura di salvataggio a ciascun bambino.
- (10) Deve essere presente un numero di cinture di salvataggio per neonati pari ad almeno il 2,5 % del numero di passeggeri a bordo o un numero superiore in modo da fornire una cintura di salvataggio a ciascun neonato.
- (11) Tutte le navi devono recare a bordo un numero sufficiente di cinture di salvataggio per il personale di guardia e per l'uso nelle stazioni di salvataggio più distanti. Le cinture di salvataggio per il personale di guardia dovrebbero essere stivate sul ponte, nella sala di comando dell'apparato motore e in ogni altra stazione di guardia presidiata.
Al più tardi al momento della prima visita di controllo periodica successiva al 1° gennaio 2012 tutte le navi da passeggeri devono essere conformi alle disposizioni delle note 12 e 13.
- (12) Qualora le cinture di salvataggio per adulti non siano adatte a persone di peso fino a 140 kg e con una circonferenza toracica fino a 1 750 mm, deve essere presente a bordo un numero sufficiente di accessori adeguati per permettere allacciare le cinture di salvataggio anche a tali persone.
- (13) Su tutte le navi da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA. Tutte le navi ro-ro da passeggeri devono essere conformi ai requisiti della regola III/5.5.2.
- (14) Le navi di lunghezza inferiore a 24 m non sono tenute a trasportare a bordo dispositivi lanciasagole.»

b) è inserita la seguente regola III/9/2a:

«2a Entro il primo carenaggio programmato dopo il 1° gennaio 2018, ma non oltre il 1° luglio 2019, i meccanismi di sganciamento delle scialuppe di salvataggio non conformi ai paragrafi da 4.4.7.6.4 a 4.4.7.6.6 del codice LSA devono essere sostituiti con attrezzature conformi al codice (*).

(*) Cfr. gli orientamenti per la valutazione e la sostituzione di sistemi di rilascio e recupero di imbarcazioni di salvataggio (MSC.1/Circ.1392)»;

c) è inserita la seguente regola III/10a:

«10a Recupero di persone dall'acqua

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018

.1 Tutte le navi devono disporre di piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua specifiche per la nave stessa, tenendo conto delle linee guida elaborate dall'IMO (*). Tali piani e procedure devono definire le attrezzature destinate ad essere utilizzate ai fini del recupero e le misure da adottare per ridurre al minimo il rischio per il personale di bordo coinvolto in operazioni di recupero. Le navi costruite prima del 1° gennaio 2018 devono soddisfare il presente requisito entro la prima analisi periodica o di rinnovo delle attrezzature di sicurezza.

.2 Le navi ro-ro da passeggeri conformi alla regola III/5-1.4 sono ritenute conformi anche alla presente regola.

(*) Orientamenti per lo sviluppo di piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua (MSC.1/Circ.1447).»;

d) è inserita la seguente regola III/13.9:

«9 I membri dell'equipaggio autorizzati all'accesso o responsabili del soccorso in locali chiusi devono partecipare a esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi, le quali devono tenersi a bordo della nave a intervalli stabiliti dall'amministrazione, ma non meno di una volta l'anno:

.1 Esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi

.1 Le esercitazioni di ingresso e soccorso in locali chiusi devono essere pianificate e condotte in modo sicuro, tenendo conto, se del caso, delle indicazioni fornite nelle raccomandazioni elaborate dall'IMO (*).

.2 Ogni esercitazione di accesso e soccorso in locali chiusi deve comprendere:

.1 La verifica e l'uso di dispositivi di protezione personale, necessaria per l'accesso;

- .2 La verifica e l'uso delle apparecchiature di comunicazione e relative procedure;
- .3 La verifica e l'utilizzo di strumenti di misurazione atmosferica in spazi chiusi;
- .4 La verifica e l'uso delle apparecchiature di salvataggio e relative procedure; nonché
- .5 Tecniche di primo soccorso e di rianimazione.

(*) Cfr. le raccomandazioni rivedute per l'accesso a locali chiusi a bordo delle navi adottato dall'IMO con la risoluzione A.1050(27).»

e) è inserita la seguente regola III/14:

«14 Documentazione (R 19.5)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D

- .1 La data in cui sono tenuti gli appelli, le esercitazioni di abbandono della nave e le esercitazioni antincendio, le esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi, e le esercitazioni relative ad altri mezzi di salvataggio e altre formazioni tenute a bordo deve essere registrata nel giornale di bordo come prescritto dall'amministrazione. Se un appello, un'esercitazione o una sessione di formazione non sono tenuti alla data prevista, nel giornale di bordo devono essere annotate le circostanze e l'entità dell'appello, dell'esercitazione o della formazione.»
-

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/845 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è entrato in vigore il 1° giugno 2014.
- (2) Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, il relativo quadro istituzionale dovrebbe essere completato prima possibile attraverso l'adozione, da parte del comitato misto, del suo regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 44 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il corretto funzionamento e l'efficace attuazione dell'accordo («comitato misto»).
- (4) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.
- (5) Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro specializzati.
- (6) Pertanto, la posizione dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato misto e l'istituzione dei gruppi di lavoro specializzati dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 44 dell'accordo, per quanto riguarda:

a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto; e

⁽¹⁾ Decisione 2014/278/UE del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, a esclusione delle questioni relative alla riammissione (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 1).

b) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e l'adozione del loro mandato, si basa sul progetto di decisioni del comitato misto accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

PROGETTO

**DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA
del ...
che adotta il suo regolamento interno**

IL COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA

visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2014.
- (2) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto, riportato nell'allegato della presente decisione.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto UE-Repubblica di Corea
Il presidente*

*ALLEGATO***REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO***Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 44 dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), svolge le proprie funzioni conformemente all'articolo 44 dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le parti al livello appropriato.
3. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti per un anno civile. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il ministro degli Esteri della Repubblica di Corea presiedono il comitato misto. Il presidente può delegare i propri poteri.
4. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato misto e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente e si tengono alternativamente a Bruxelles e a Seoul, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari.

*Articolo 3***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

*Articolo 4***Partecipanti**

1. Prima di ogni riunione il presidente è informato, tramite il segretariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2. Se del caso, e di comune accordo tra le parti, possono essere invitati alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su un argomento specifico.

*Articolo 5***Segretariato**

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Esteri della Repubblica di Corea svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato misto o destinate al presidente del comitato misto sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti sottoposti al presidente almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti diversi da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
4. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

1. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 30 giorni dalla data della stessa. Il progetto di verbale si basa su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto.
2. Il verbale è approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e i segretari firmano due copie originali dello stesso. Ciascuna parte riceve una copia originale.

*Articolo 8***Deliberazioni**

1. Le decisioni o le raccomandazioni adottate dal comitato misto recano la denominazione «decisione» o «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate con l'accordo reciproco tra le parti.
2. Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. Le parti possono fissare di comune accordo un termine per il completamento della procedura scritta, alla cui scadenza il presidente del comitato misto può dichiarare, salvo comunicazione contraria di una delle parti, che è stato raggiunto un accordo reciproco tra le parti.
3. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono autenticate da due copie originali firmate dal presidente del comitato.
4. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

*Articolo 9***Corrispondenza**

1. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata a uno dei segretari, che a sua volta informerà l'altro segretario.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato misto sia inoltrata al presidente del comitato e distribuita, se del caso, come i documenti di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza inviata dal presidente è trasmessa alle parti dal segretariato e distribuita, se del caso, come i documenti di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno.

*Articolo 10***Documenti**

1. Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e distribuiti dal segretariato ai membri.
2. Ogni segretario è responsabile della trasmissione dei documenti ai membri del comitato misto della propria parte, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.

*Articolo 11***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

*Articolo 12***Modifica del regolamento interno**

Tale regolamento interno può essere modificato con l'accordo reciproco tra le parti a norma dell'articolo 8.

*Articolo 13***Gruppi di lavoro specializzati**

1. Il comitato misto può decidere di istituire altri gruppi di lavoro specializzati affinché lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Il comitato misto può decidere di abolire i gruppi di lavoro specializzati, di definirne o modificarne il mandato o di istituire altri gruppi di lavoro specializzati.
3. I gruppi di lavoro specializzati riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.
4. I gruppi di lavoro specializzati non hanno alcun potere decisionale, ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto.

PROGETTO

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA**del ...****relativa all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato**

IL COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA

visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 44, e l'articolo 13 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro specializzati. L'elenco dei gruppi di lavoro specializzati e l'ambito di attività di ciascuno di essi possono essere modificati previo ulteriore accordo delle parti.
- (2) A norma dell'articolo 13 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i gruppi di lavoro specializzati elencati nell'allegato I della presente decisione. Il mandato dei gruppi di lavoro specializzati figura nell'allegato II della presente decisione.

Fatto a,

Per il comitato misto UE-Repubblica di Corea
Il presidente

*ALLEGATO I***COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI**

- (1) Gruppo di lavoro specializzato in materia di energia, ambiente e cambiamento climatico.
- (2) Gruppo di lavoro specializzato in materia di lotta al terrorismo.

ALLEGATO II

**MANDATO DEI GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI ISTITUITI A NORMA DELL'ACCORDO QUADRO
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COREA,
DALL'ALTRA***Articolo 1*

1. Durante le sue riunioni, ciascun gruppo di lavoro specializzato può discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di sua competenza.
2. I gruppi di lavoro specializzati possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale.
3. Su richiesta delle parti possono inoltre essere sollevati singoli casi.

Articolo 2

I gruppi di lavoro specializzati operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono i loro verbali e le loro conclusioni al presidente del comitato misto entro i 30 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione.

Articolo 3

I gruppi di lavoro specializzati sono composti da rappresentanti delle parti.

Con l'accordo delle parti, i gruppi di lavoro specializzati possono invitare, se del caso, esperti alle loro riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

I gruppi di lavoro specializzati sono presieduti a turno dalle parti, in base al regolamento interno del comitato misto.

Articolo 5

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Esteri della Repubblica di Corea svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei gruppi di lavoro specializzati. Tutte le comunicazioni riguardanti i gruppi di lavoro specializzati sono inoltrate ai due segretari.

Articolo 6

1. I gruppi di lavoro specializzati si riuniscono ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
2. Quando riceve da una delle parti una richiesta di riunione di un gruppo di lavoro specializzato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.
3. Nei casi di particolare urgenza, le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati possono essere convocate entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti.
4. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte.
5. Le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati sono indette congiuntamente dai due segretari.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della data della riunione del gruppo di lavoro specializzato. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. L'ordine del giorno è finalizzato con l'accordo di entrambe le parti. In circostanze eccezionali, previo accordo delle parti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale.

Salvo decisione contraria, le riunioni

DECISIONE (UE, Euratom) 2016/846 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI**del 24 maggio 2016****relativa alla nomina di giudici del Tribunale**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, prevede che il Tribunale sia composto di 40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015. L'articolo 2, lettera a), di detto regolamento stabilisce la durata del mandato dei dodici giudici supplementari in modo tale da far corrispondere la fine di tale mandato con i rinnovi parziali del Tribunale che avverranno il 1° settembre 2016 e il 1° settembre 2019.
- (2) Sono state proposte le candidature della sig.ra Inga REINE, del sig. Fredrik SCHALIN e del sig. Peter George XUEREB per i posti di giudici supplementari del Tribunale.
- (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza della sig.ra Inga REINE, del sig. Fredrik SCHALIN e del sig. Peter George XUEREB all'esercizio delle funzioni di giudici del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2019:

- la sig.ra Inga REINE,
- il sig. Fredrik SCHALIN,
- il sig. Peter George XUEREB.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016

Il presidente
P. DE GOOIJER

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

DECISIONE (UE, Euratom) 2016/847 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI**del 24 maggio 2016****relativa alla nomina di un giudice del Tribunale**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di quattordici giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2016. È opportuno procedere a nomine per il periodo compreso tra il 1° settembre 2016 e il 31 agosto 2022.
- (2) È stato proposto il rinnovo del mandato del sig. Lauri MADISE.
- (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Lauri MADISE all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Lauri MADISE è nominato giudice del Tribunale per il periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016

Il presidente
P. DE GOOIJER

DECISIONE (UE, Euratom) 2016/848 DEL CONSIGLIO**del 25 maggio 2016****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo danese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Mikkel DALSGAARD,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Klaus MATTHIESEN, *Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF)*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).

DECISIONE (PESC) 2016/849 DEL CONSIGLIO**del 27 maggio 2016****relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che
abroga la decisione 2013/183/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006) e 1874 (2009).
- (2) Il 7 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2094 (2013), in cui condanna con la massima fermezza il test nucleare eseguito il 12 febbraio 2013 dalla RPDC, che ha così violato e disatteso in modo flagrante le pertinenti UNSCR.
- (3) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC ⁽²⁾ che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC e che, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).
- (4) Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2270 (2016), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per il test nucleare eseguito dalla RPDC il 6 gennaio 2016 in violazione delle pertinenti risoluzioni delle UNSCR, condanna ulteriormente il lancio effettuato dalla RPDC il 7 febbraio 2016, che si è avvalso della tecnologia dei missili balistici violando gravemente le pertinenti UNSCR, e accerta il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.
- (5) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 ⁽³⁾ che ha modificato la decisione 2013/183/PESC e ha attuato la UNSCR 2270 (2016).
- (6) Visto che le azioni della RPDC all'inizio di quest'anno sono considerate una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa, il Consiglio ha deciso di imporre ulteriori misure restrittive.
- (7) La UNSCR 2270 (2016), che esprime grande preoccupazione per il fatto che le vendite di armi della RPDC abbiano generato entrate che sono sottratte per perseguire programmi legati al nucleare e ai missili balistici, stabilisce che le restrizioni sulle armi debbano riguardare tutte le armi e il materiale correlato, incluse le armi leggere e di piccolo calibro e il relativo materiale correlato. Essa proroga ulteriormente i divieti di trasferimento e di approvvigionamento di ogni prodotto che possa contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato membro delle Nazioni Unite al di fuori della RPDC.
- (8) La UNSCR 2270 (2016) precisa che il divieto di approvvigionamento in materia di assistenza tecnica in relazione alle armi vieta agli Stati membri delle Nazioni Unite di impegnarsi a ospitare formatori, consulenti o altri funzionari a fini di formazione militare, paramilitare o collegata alle forze di polizia.

⁽¹⁾ Decisione 2010/800/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2010 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32).

⁽²⁾ Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 del 1.4.2016, pag. 38).

- (9) La UNSCR 2270 (2016) afferma che i divieti di trasferimento, approvvigionamento e fornitura dell'assistenza tecnica connessa a taluni beni si applicano anche alla spedizione di prodotti destinati alla RPDC o da essa provenienti, per riparazione, servizi di assistenza, rimessa a nuovo, collaudo, ingegneria inversa (*reverse-engineering*) e commercializzazione, a prescindere dal trasferimento o meno della proprietà o del controllo, e sottolinea che le misure riguardanti il divieto di visto devono applicarsi anche a qualsiasi persona che viaggi per tali finalità.
- (10) Il Consiglio ritiene opportuno vietare la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC di altri prodotti, materiali, attrezzature relativi a beni e tecnologie a duplice uso.
- (11) La UNSCR 2270 (2016) amplia l'elenco di persone ed entità oggetto delle misure di congelamento dei beni e di divieto di visto e stabilisce che il congelamento dei beni deve applicarsi in relazione a entità del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea, qualora gli Stati membri delle Nazioni Unite accertino che le stesse siano associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle pertinenti UNSCR.
- (12) La UNSCR 2270 (2016), che esprime preoccupazione per il fatto che la RPDC stia abusando dei privilegi e delle immunità concessile ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, stabilisce misure aggiuntive volte a impedire che diplomatici o rappresentanti di governo della RPDC o cittadini di paesi terzi agiscano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o svolgano attività vietate.
- (13) La UNSCR 2270 (2016) precisa ulteriormente la portata dell'obbligo degli Stati membri delle Nazioni Unite di impedire formazioni specialistiche a cittadini della RPDC in talune discipline sensibili.
- (14) La UNSCR 2270 (2016) estende inoltre la portata delle misure applicabili ai settori dei trasporti e finanziario.
- (15) Nel contesto delle misure applicabili al settore finanziario, il Consiglio ritiene opportuno vietare il trasferimento di fondi da e verso la RPDC, salvo previa autorizzazione specifica, nonché gli investimenti della RPDC nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri e gli investimenti di cittadini o entità degli Stati membri nella RPDC.
- (16) Oltre alle misure di cui alle pertinenti UNSCR, gli Stati membri dovrebbero negare l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente. Gli Stati membri dovrebbero altresì vietare l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC.
- (17) La UNSCR 2270 (2016) vieta l'approvvigionamento di determinati minerali e l'esportazione di carburante per l'aviazione.
- (18) Il Consiglio ritiene che il divieto di esportare beni di lusso debba essere esteso all'importazione di tali beni dalla RPDC.
- (19) La UNSCR 2270 (2016) estende ulteriormente i divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per gli scambi commerciali con la RPDC.
- (20) Inoltre, il Consiglio ritiene opportuno estendere i divieti relativi al sostegno finanziario pubblico per gli scambi commerciali con la RPDC, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione, o allo sviluppo di vettori di armi nucleari.
- (21) La UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.

- (22) La UNSCR 2270 (2016) sottolinea inoltre che le misure ivi imposte non sono destinate ad avere conseguenze umanitarie avverse per la popolazione civile della RPDC o a influire negativamente su attività che non sono vietate dalle pertinenti risoluzioni UNSCR e sui lavori delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile.
- (23) La UNSCR 2270 (2016) esprime l'impegno per una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione. Essa ribadisce il sostegno ai colloqui a sei, chiedendone la ripresa.
- (24) La UNSCR 2270 (2016) afferma che le azioni della RPDC devono essere oggetto di costante riesame e che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è disposto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure in funzione della necessità, alla luce dell'osservanza da parte della RPDC, ed è determinato ad adottare altre misure significative nel caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.
- (25) Nel febbraio 2016 il Consiglio ha effettuato un riesame conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2013/183/PESC nonché all'articolo 6, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾ e ha confermato che le persone e le entità che figurano nell'allegato II di tale decisione e nell'allegato V del regolamento dovrebbero permanere nell'elenco.
- (26) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
- (27) La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle UNRC.
- (28) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2013/183/PESC e sostituirla con una nuova decisione.
- (29) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali prodotti e tecnologie originari o meno del territorio degli Stati membri:

- a) armi e materiale correlato di tutti i tipi, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica e che sono adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;
- b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) («comitato delle sanzioni») conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013) e al punto 20 della UNSCR 2094 (2013), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

- c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 ⁽¹⁾;
- d) ogni altro prodotto, materiale e attrezzatura connessi a beni e tecnologie a duplice uso; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente punto;
- e) talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;
- f) qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altri programmi legati alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiornamento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;
- g) qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC.

2. Sono altresì vietati:

- a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
- b) il finanziamento o l'assistenza finanziaria relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti o tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
- c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiornamento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3. È altresì vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

Articolo 2

Le misure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora:

- a) lo Stato membro stabilisca che tale attività sia svolta esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e lo informi anche delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; o
- b) il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GUL 134 del 29.5.2009, pag. 1).

Articolo 3

1. Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione — diretti o indiretti — di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC, di suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o della banca centrale dell'RPDC, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate.
2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.

Articolo 4

1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio e altri minerali di terre rare, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 5

È vietata la consegna alla banca centrale della RPDC o a suo beneficio di banconote e monete della RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse.

Articolo 6

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di beni di lusso dalla RPDC.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.
2. Il paragrafo 1 non si applica al carbone che lo Stato membro approvvigionante confermi, sulla base di informazioni credibili, essere originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.
3. Il paragrafo 1 non si applica a operazioni che si ritiene siano esclusivamente per scopi di sussistenza e non collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

Articolo 8

1. È vietata la vendita o la fornitura di carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano questi prodotti originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un controllo efficace in materia di consegna e utilizzo.
3. Il paragrafo 1 non si applica alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aeromobili civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.

Articolo 9

Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi che non figurano nella UNSCR 2270 (2016). L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

CAPITOLO II

RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI COMMERCIALI*Articolo 10*

1. Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi commerciali con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi. Ciò non pregiudica gli impegni stabiliti prima dell'entrata in vigore della presente decisione purché tale sostegno finanziario non contribuisca ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione.
2. È vietato il sostegno finanziario privato per gli scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, ai cittadini o entità degli Stati membri partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiornamento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.
3. I paragrafi 1 e 2 non riguardano gli scambi commerciali a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

CAPITOLO III

RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI*Articolo 11*

1. Sono vietati gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte della RPDC, suoi cittadini o entità registrate nella RPDC o soggette alla sua giurisdizione, o da parte di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate.

2. Sono vietati:
- a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrano i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo;
 - b) la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a), o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;
 - c) la creazione di imprese in partecipazione con entità nella RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a) o con società controllate o affiliate da esse controllate;
 - d) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).

CAPITOLO IV

SETTORE FINANZIARIO

Articolo 12

Gli Stati membri non contraggono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porvi fine.

Articolo 13

Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione, si applica quanto segue:

- 1) Non ha luogo alcun trasferimento di fondi da o verso la RPDC, eccetto le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 3) e sono state autorizzate in conformità del punto 4).
- 2) Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:
 - a) banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;
 - b) succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
 - c) succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC; o
 - d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC,

salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

- 3) Possono essere eseguite, previa autorizzazione di cui al punto 4), le seguenti operazioni:
- a) operazioni relative a generi alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
 - b) operazioni relative a rimesse personali;
 - c) operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione;
 - d) operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione;
 - e) operazioni relative a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
 - f) operazioni richieste esclusivamente per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri per scopi di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;
 - g) operazioni relative a pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti della RPDC o di persone o entità della RPDC, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione.
- 4) I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3) necessitano della previa autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15 000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.
- 5) La previa autorizzazione di cui al paragrafo 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC.
- 6) Nelle attività con le banche e gli istituti finanziari di cui al punto 2, gli istituti finanziari sono tenuti a:
- a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
 - b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione, nonché a rifiutare l'operazione se tali informazioni non sono fornite;
 - c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
 - d) riferire prontamente i loro sospetti all'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi contribuiscono ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, l'UIF, o altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, e in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

Articolo 14

1. È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2), nel territorio degli Stati membri.
2. Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza esistenti sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

3. A meno che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), siano state approvate in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2):

- a) creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
- b) acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
- c) stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

4. Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie di corrispondenza ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

5. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC ad istituti finanziari ubicati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

6. Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016) se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

7. Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

8. Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalla presente decisione.

9. Uno Stato membro può concedere deroghe al paragrafo 8 se stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con la presente decisione. Lo Stato membro interessato informa previamente gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere una deroga.

Articolo 15

Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, imprese e agenzie pubblici, banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone o entità domiciliate nella RPDC, nonché persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

CAPITOLO V

SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo 16

1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure i carichi trasportati su aeromobili o navi battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscono per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
3. Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
4. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.
5. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.
6. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 della UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 della UNSCR 2087 (2013).
7. Gli Stati membri negano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009).
8. Il paragrafo 7 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.

Articolo 17

1. Gli Stati membri negano l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente nel rispetto delle autorità e della legislazione nazionali e nell'osservanza del diritto internazionale e, in particolare, dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.

Articolo 18

1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC.
2. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II o III, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.
3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.

4. Il paragrafo 2 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016) o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.

Articolo 19

La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e distrutto, in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 1, 2, 3 e 6.

Articolo 20

1. È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II o III, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dagli Stati membri, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.

2. Il paragrafo 1 non si applica alla locazione, al noleggio o alla fornitura di servizi di equipaggio purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso e abbia fornito al comitato stesso informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

3. Uno Stato membro può concedere deroghe al paragrafo 1 se stabilisce in una valutazione caso per caso che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, a condizione che abbia informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa in anticipo gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.

Articolo 21

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del punto 19 della UNSCR 2270 (2016).

Articolo 22

1. È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, o possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle attività notificate in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso, a condizione che lo Stato membro interessato abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, inclusi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza e che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

CAPITOLO VI

RESTRIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
 - a) alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;
 - b) alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:
 - i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
 - ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
 - iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
 - c) alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.
2. Il punto 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).
3. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
 - c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
 - d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

5. Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), se il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative nonché quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella RPDC.
8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Il paragrafo 1, lettera c), non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite per esercitare attività relative alle Nazioni Unite.
10. Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.
11. Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate di cui all'allegato I.

Articolo 24

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC i cittadini della RPDC che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, oppure che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari.

Articolo 25

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC diplomatici, rappresentanti di governo o altri cittadini della RPDC che agiscono in veste ufficiale i quali, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I, II o III, o di una persona o di entità che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nello stato di cittadinanza della persona, i cittadini di paesi terzi che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'allontanamento della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o se lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.
3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

CAPITOLO VII

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE*Articolo 27*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle seguenti persone ed entità:
 - a) persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;
 - b) persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:
 - i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;
 - ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;
 - iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
 - c) persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione;
 - d) entità del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate dalle stesse, che siano associate, in base a quanto accertato dagli Stati membri, a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

- a) necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà previa notifica al comitato delle sanzioni e ottiene l'approvazione; o
- b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrare, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché il vincolo sia stato contratto o la decisione sia stata emessa anteriormente alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio, e non vada a beneficio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà precedentemente notifica al comitato delle sanzioni.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui all'allegato II effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

- a) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;
- b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1,

e purché lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

7. Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):

- a) gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'Unione alle seguenti condizioni:
 - i) il pagamento sia dovuto:
 - a) conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'Unione nella RPDC; oppure
 - b) conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'Unione da una delle parti di tale contratto;

- ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1;
e
 - iii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;
- b) gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'Unione a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi assicurativi necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RPDC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;
- c) tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC;
- d) il paragrafo 1 non osta a che la KNIC effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:
- i) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;
 - ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

Articolo 28

L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016).

Articolo 29

1. Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi.
2. È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto.

CAPITOLO VIII

ALTRE MISURE RESTRITTIVE

Articolo 30

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relativa informatica, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline.

Articolo 31

Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che esso contribuisca ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggravamento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 32*

Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone o entità designate di cui agli allegati I, II o III;
- b) qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
- c) qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b).

Articolo 33

1. Il Consiglio adotta le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II o III e adotta le relative modifiche.

Articolo 34

1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), modifica di conseguenza l'allegato II o III.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i motivi dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

Articolo 35

1. Gli allegati I, II e III riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.
2. Gli allegati I, II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. In ordine alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. In ordine alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.

Articolo 36

1. La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero in conformità delle pertinenti UNSCR.
2. Le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 37

La decisione 2013/183/PESC è abrogata.

Articolo 38

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
1.	Yun Ho-jin	alias Yun Ho-chin	13.10.1944	16.7.2009	Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.
2.	Re Je-Son	Nome coreano: 리제선 Nome cinese: 善济李 alias Ri Che Son	1938	16.7.2009	Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE)), l'agenzia centrale che dirige il programma nucleare della RPDC; ha facilitato varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.
3.	Hwang Sok-hwa			16.7.2009	Direttore presso l'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell'ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all'interno dell'Istituto congiunto per la ricerca nucleare.
4.	Ri Hong-sop		1940	16.7.2009	Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.
5.	Han Yu-ro			16.7.2009	Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea.
6.	Paek Chang-Ho	Pak Chang-Ho; Paek Ch'ang-Ho	Passaporto: 381420754 Data di rilascio del passaporto: 7.12. 2011; Data di scadenza del passaporto: 7.12. 2016 Data di nascita: 18.6.1964; luogo di nascita: Kaesong, RPDC	22.1.2013	Alto ufficiale e capo del centro di controllo satellitare presso il comitato coreano per la tecnologia spaziale.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
7.	Chang Myong- Chin	Jang Myong-Jin	19.2.1968; Altra data di nascita: 1965 o 1966	22.1.2013	Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.
8.	Ra Ky'ong-Su	Ra Kyung-Su Chang, Myong Ho	4.6.1954; Passaporto: 645120196	22.1.2013	Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
9.	Kim Kwang-il		1.9.1969; Passaporto: PS381420397	22.1.2013	Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
10.	Yo'n Cho'ng Nam			7.3.2013	Responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
11.	Ko Ch'o'l-Chae			7.3.2013	Vice responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
12.	Mun Cho'ng- Ch'o'l			7.3.2013	Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
13.	Choe Chun-Sik	Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik	Data di nascita: 12.10.1954; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	È stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC.
14.	Choe Song Il		Passaporto: 472320665 Data di scadenza del passaporto: 26.9.2017; Passaporto: 563120356 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank.
15.	Hyon Kwang Il	Hyon Gwang Il	Data di nascita: 27.5.1961; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	È direttore del Dipartimento per lo sviluppo scientifico presso la National Aerospace Development Administration.
16.	Jang Bom Su	Jang Pom Su	Data di nascita: 15.4.1957; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.
17.	Jang Yong Son		Data di nascita: 20.2.1957; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Iran della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
18.	Jon Myong Guk	Cho 'n Myo 'ng-kuk	Passaporto: 4721202031; Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017 Cittadinanza: nordcoreana Data di nascita: 18.10.1976	2.3.2016	Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
19.	Kang Mun Kil	Jiang Wen-ji	Passaporto: PS472330208; Data di scadenza del passaporto: 4.7.2017; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung.
20.	Kang Ryong		Data di nascita: 21.10.1969; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Siria della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
21.	Kim Jung Jong	Kim Chung Chong	Passaporto: 199421147; Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014 Passaporto: 381110042; Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016; Passaporto: 563210184; Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018; Data di nascita: 7.11.1966 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank.
22.	Kim Kyu		Data di nascita: 30.7.1968; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Responsabile del Servizio affari esterni della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
23.	Kim Tong My'ong	Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol	Data di nascita: 1964; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	È presidente della Tanchon Commercial Bank all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.
24.	Kim Yong Chol		Data di nascita: 18.2.1962; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Iran della KOMID.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
25.	Ko Tae Hun	Kim Myong Gi	Passaporto: 563120630 Data di scadenza del passaporto: 20.3.2018; Data di nascita: 25.5.1972; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank.
26.	Ri Man Gon		Data di nascita: 29.10.1945; Passaporto: P0381230469; Data di scadenza del passaporto: 6.4.2016; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Ministro del Munitions Industry Department.
27.	Ryu Jin		Data di nascita: 7.8.1965; Passaporto: 563410081; Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Siria della KOMID.
28.	Yu Chol U		Cittadinanza: nordcoreana		Direttore della National Aerospace Development Administration.

B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
1.	Korea Mining Development Trading Corporation	alias CHANGGWANG SI-NYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias «KOMID»	Central District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
2.	Korea Ryonbong General Corporation	alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; già LYON- GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION	Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon- dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.
3.	Tanchon Commercial Bank	già CHANGGWANG CREDIT BANK; già, KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK	Saemul 1- Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
4.	Namchongang Trading Corporation	NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHONGANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONGANG TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation	Pyongyang, RPDC	16.7.2009	Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC nell'ispezione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dell'impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.
5.	Hong Kong Electronics	alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO	Sanaee St., Kish Island, Iran	16.7.2009	Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o asserisce di agire per conto di esse. Dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambidue designate dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID.
6.	Korea Hyoksin Trading Corporation	alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	16.7.2009	Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
7.	General Bureau of Atomic Energy (GBAE)	alias General Department of Atomic Energy (GDAE)	Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC	16.7.2009	<p>Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile.</p> <p>Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.</p>
8.	Korean Tangun Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	16.7.2009	Dipende dalla seconda accademia di scienze naturali della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.
9.	Korean Committee for Space Technology	DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST	Pyongyang, RPDC	22.1.2013	Ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.
10.	Bank of East Land	Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank	P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC	22.1.2013	Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo al produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha collaborato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da aggirare le sanzioni. Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma dei missili balistici iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2012.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
11.	Korea Kumryong Trading Corporation			22.1.2013	Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
12.	Tosong Technology Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	22.1.2013	La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
13.	Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation	Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; e Millim Technology Company	Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdaegu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC Indirizzi di posta elettronica: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hotmail.com; e millim@sili-bank.com Numeri di telefono: 8502-18111; 8502-18111-8642; e 850 2 181113818642 Numero di fax: 8502-381-4410	22.1.2013	La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
14.	Leader (Hong Kong) International	Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wan-chai, Hong Kong, Cina.	22.1.2013	La Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
15.	Green Pine Associated Corporation	Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company	c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, RPDC; Nungrado, Pyongyang, RPDC	2.5.2015	La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa.
16.	Amroggang Development Banking Corporation	Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank	Tongan-dong, Pyongyang, RPDC	2.5.2012	La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank ed è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma di missili balistici iraniano.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
17.	Korea Heungjin Trading Company	Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company	Pyongyang, RPDC	2.5.2012	La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è stata messa in relazione con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma di missili balistici iraniano.
18.	Second Academy of Natural Sciences	2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri	Pyongyang, RPDC	7.3.2013	La Second Academy of Natural Sciences è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nel luglio 2009 ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.
19.	Korea Complex Equipment Import Corporation		Rakwon-dong, Pothong-gang District, Pyongyang, RPDC	7.3.2013	La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
20.	Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)		Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC; Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.	28.7.2014	La Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiornamento delle misure previste da dette risoluzioni.
	Navi con numero IMO:				
	a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173			2.3.2016	
	b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575			2.3.2016	
	c) Chong Rim 2 8916293			2.3.2016	
	d) Dawnlight 9110236			2.3.2016	
	e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934			2.3.2016	
	f) Gold Star 3 (benevolence) 8405402			2.3.2016	
	g) Hoe Ryong 9041552			2.3.2016	

Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815			2.3.2016	
i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270			2.3.2016	
j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900			2.3.2016	
k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593			2.3.2016	
l) Mi Rim 8713471			2.3.2016	
m) Mi Rim 2 9361407			2.3.2016	
n) O Rang (Po Thong Gang) 8829555			2.3.2016	
o) Orion Star (Richocean) 9333589			2.3.2016	
p) Ra Nam 2 8625545			2.3.2016	
q) RaNam 3 9314650			2.3.2016	

Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
r) Ryo Myong 8987333			2.3.2016	
s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912			2.3.2016	
t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017			2.3.2016	
u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530			2.3.2016	
v) South Hill 2 8412467			2.3.2016	
w) South Hill 5 9138680			2.3.2016	
x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378			2.3.2016	
y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085			2.3.2016	
z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317			2.3.2016	
aa) Tong Hung 1 8661575			2.3.2016	

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
21.	Academy of National Defense Science		Pyongyang, RPDC	2.3.2016	L'Academy of National Defense Science è coinvolta negli sforzi della RPDC per portare avanti lo sviluppo dei programmi di missili balistici e armamenti nucleari.
22.	Chongchongang Shipping Company	Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.	Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5342883	2.3.2016	La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013.
23.	Daedong Credit Bank (DCB)	DCB; Taedong Credit Bank	Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC SWIFT: DCBK KKPY	2.3.2016	La Daedong Credit Bank ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente.
24.	Hesong Trading Company		Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation.
25.	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)	KKBC	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La KKBC fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank si è avvalsa della KKBC per agevolare trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Corporation.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
26.	Korea Kwangsong Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothong-gang District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation.
27.	Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica)	MAEI	Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il ministero dell'industria dell'energia atomica è stato istituito nel 2013 allo scopo di modernizzare l'industria dell'energia atomica nella RPDC per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare nordcoreana indipendente. In quanto tale, il MAEI svolge notoriamente un ruolo essenziale nello sviluppo delle armi nucleari della RPDC, è responsabile della condotta quotidiana del programma di armamenti nucleari del paese e sovrintende ad altre organizzazioni legate al nucleare. Fanno capo a questo ministero una serie di organizzazioni e centri di ricerca legati al nucleare, come pure due comitati: un comitato per l'applicazione degli isotopi e un comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, il sito del noto impianto di plutonio della RPDC. Inoltre, nella sua relazione del 2015, il gruppo di esperti ha affermato che Ri Je-son, ex direttore del GBAE designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) per la sua partecipazione o il suo sostegno a programmi legati al nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014.
28.	Munitions Industry Department	Military Supplies Industry Department	Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R& della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il Second Economic Committee e la Second Academy of Natural Sciences — la cui designazione risale pure all'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08.
29.	National Aerospace Development Administration	NADA	RPDC	2.3.2016	La NADA è coinvolta nello sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
30.	Office 39	Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39	RPDC	2.3.2016	Entità governativa nordcoreana.
31.	Reconnaissance General Bureau	Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB	Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RPDC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Office 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società di armi convenzionali della RPDC.
32.	Second Economic Committee (Secondo comitato economico)		Kangdong, RPDC	2.3.2016	Il Second Economic Committee è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della KOMID.

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e delle persone e entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

- I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
1.	CHON Chi Bu			22.12.2009	Membro dell'Ufficio generale per l'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.
2.	CHU Kyu-Chang	JU Kyu-Chang	Data di nascita: 25.11.1928 Luogo di nascita: South Hamgyo'ng Province	22.12.2009	Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organo fondamentale nelle questione della difesa della RPDC. Ex direttore del dipartimento delle munizioni del comitato centrale del partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile per il supporto o la promozione dei programmi della RPDC relativi alle armi nucleari, ai missili balistici o altre armi di distruzione di massa.
3.	HYON Chol-hae		1934 (Manciuria, Cina)	22.12.2009	Vicedirettore del dipartimento di Politica generale delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong-Il).
4.	KIM Yong-chun	Young-chun	4.3.1935 N. di passaporto: 554410660	22.12.2009	Vicepresidente della Commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale di Kim Jong-Il per la strategia nucleare.
5.	O Kuk-Ryol		1931 (provincia di Jilin, Cina)	22.12.2009	Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.
6.	PAEK Se-bong		Anno di nascita:1946	22.12.2009	Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
7.	PAK Jae-gyong	Chae-Kyong	1933 N. di passaporto: 554410661	22.12.2009	Vicedirettore del dipartimento di Politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong-Il).
8.	PYON Yong Rip	Yong-Nip	20.9.1929 N. di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)	22.12.2009	Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.
9.	RYOM Yong			22.12.2009	Direttore dell'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.
10.	SO Sang-kuk		tra il 1932 e il 1938	22.12.2009	Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung.
11.	Tenente generale KIM Yong Chol	KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul	1946 (Pyongan-Pukto, RPDC)	19.12.2011	Comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).
12.	PAK To-Chun		9.3.1944 (Jagang, Rangrim)	22.12.2009	Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Incaricato dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istituzione decisiva per il programma della RPDC sulle armi nucleari e i lanciarazzi.
13	CHOE Kyong-song			20.5.2016	Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. in quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
14	CHOE Yong-ho			20.5.2016	Generale colonnello nell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
15	HONG Sung-Mu	HUNG Sung Mu	Data di nascita: 01.01.1942	20.5.2016	Vicedirettore del Munition Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa.
16	JO Chun Ryong	CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong	Data di nascita: 04.04.1960	20.5.2016	Presidente del secondo comitato economico (SEC) dal 2014 e responsabile della gestione delle fabbriche di armi e dei siti di produzione delle armi della RPDC. Il SEC è stato iscritto nell'elenco dell'UNSCR 2270 (2016) per il suo coinvolgimento negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC, la sua responsabilità o la sua supervisione della produzione di missili balistici della RPDC e per aver diretto le attività del KOMID, la principale entità della RPDC connessa al commercio di armi. Membro della commissione nazionale di difesa. Ha partecipato a numerosi programmi in relazione ai missili balistici. Uno dei principali responsabili dell'industria di armi in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
17	JO Kyongchol			20.5.2016	Generale dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. Generale dell'esercito della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
18	KIM Chun-sam			20.5.2016	Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito nazionale della RPDC e primo vice capo di stato maggiore, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
19	KIM Chun-sop			20.5.2016	Membro del comitato nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
20	KIM Jong-gak		Data di nascita: 20.07.1941 Luogo di nascita: Pyongyang	20.5.2016	Vice maresciallo dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
21	KIM Rak Kyom	KIM Rak gyom		20.5.2016	Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). Gli Stati Uniti hanno iscritto sul loro elenco le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento nelle attività che contribuiscono materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) in aprile 2016 a fianco di KIM Jung Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
22	KIM Won hong		Data di nascita: 07.01.1945 Luogo di nascita: Pyongyang Passaporto N. 745310010	20.5.2016	Generale, direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
23	PAK Jong-chon			20.5.2016	Colonnello generale dell'esercito della RPDC, capo delle forze armate popolari coreane, vicecapo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, Responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
24	RI Jong-su			20.5.2016	Contrammiraglio, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. Comandante in capo della Marina coreana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
25	SON Chol-ju			20.5.2016	Colonnello generale delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
26	YUN Jong-rin			20.5.2016	Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
27	PAK Yong-sik			20.5.2016	Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro della difesa. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
28	HONG Yong Chil			20.5.2016	Vice direttore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi così come i programmi di ricerca e sviluppo delle armi. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali — ugualmente designate in agosto del 2010 — dipendono dal MID. Da qualche anno il MID si dedica alla messa a punto del missile balistico intercontinentale KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 della RPDC. Vicedirettore del Partito dei Lavoratori della Corea In quanto tale, responsabile a titolo di supporto o favoreggiamento, dei programmi della RPDC in relazione alle armi nucleari, i missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
29	RI Hak Chol	RI Hak Chul, RI Hak Cheol	Data di nascita: 19.01.1963 oppure 08.05.1966 Passaporti N.: 381320634, PS- 563410163	20.5.2016	Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Green Pine ha ripreso buona parte della attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata inserita nell'elenco dal comitato in aprile 2009 ed è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di materiali connessi ai missili balistici e alle armi classiche. Green Pine è altresì responsabile di circa la metà delle esportazioni di armi e di relativo materiale della RPDC. Le sue esportazioni di armi e di relativo materiale dalla Corea del Nord sono la causa della sua iscrizione nell'elenco delle sanzioni. Green Pine è specializzata nella produzione di navi da guerra e di armamenti navali come sottomarini, navi militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica alle industrie iraniane connesse alla difesa. La Green Pine Associated Corporation, è stata iscritta nell'elenco dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
30	YUN Chang Hyok		Data di nascita: 09.08.1965	20.5.2016	Vicedirettore del centro di controllo satellitare (NADA). La NADA è stata oggetto di sanzioni ai sensi dell'UNSCR 2270 (2016) a causa del suo coinvolgimento nello sviluppo delle scienze e delle tecniche spaziali, compreso il lancio di satelliti e razzi. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile a titolo di supporto o favoreggiamento, dei programmi della RPDC in relazione alle armi nucleari, ai missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
1.	Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd			22.12.2009	Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009), provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
2.	Korea Taesong Trading Company		Pyongyang	22.12.2010	Entità con sede a Pyongyang che la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) usa per scopi commerciali (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company ha trattato con la Siria per conto della KOMID.
3.	Korean Ryengwang Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothong-gang District, Pyongyang, RPDC	22.12.2009	Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009).
4.	Sobaeku United Corp	Sobaeksu United Corp.		22.12.2009	Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili in missili.
5.	Centro di ricerca nucleare di Yongbyon			22.12.2009	Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite in data 16.7.2009).
6.	Korea International Chemical Joint Venture Company	Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation	Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC	19.12.2011	Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del comitato delle sanzioni nell'aprile 2009); conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.
7.	Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)			20.5.2016	Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
1.	Jon Il-chun		24.8.1941	22.12.2010	Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell'Office 39, il quale è responsabile, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RPDC eludendo le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun, il quale è considerato peraltro una delle figure di spicco della State Development Bank.
2.	Kim Tong-un			22.12.2009	Ex direttore dell'«Office 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.
3.	KIM Il-Su		2.9.1965 (Pyongyang, RPDC)	3.7.2015	Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
4.	KANG Song-Sam		5.7.1972 (Pyongyang, RPDC)	3.7.2015	Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.
5.	CHOE Chun-Sik		23.12.1963 (Pyongyang, RPDC) N. di passaporto: 745132109 Valido fino al 12.2.2020	3.7.2015	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
6.	SIN Kyu-Nam		12.9.1972 (Pyongyang, RPDC) N. di passaporto: PO472132950	3.7.2015	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
7.	PAK Chun-San		18.12.1953 (Pyongyang, RPDC) N. di passaporto: PS472220097	3.7.2015	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto della KNIC o sotto la sua direzione.
8.	SO Tong Myong		10.9.1956	3.7.2015	Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC) che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
1.	Korea Daesong Bank	Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank	Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang Tel.: 850 2 381 8221 Tel.: 850 2 18111 interno 8221 Fax: 850 2 381 4576	22.12.2010	Istituto finanziario nordcoreano che dipende direttamente dall'Office 39 e favorisce progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.
2.	Korea Daesong General Trading Corporation	Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation	Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang Tel.: 850 2 18111 interno 8204/8208 Tel.: 850 2 381 8208/4188 Fax: 850 2 381 4431/4432	22.12.2010	Società che dipende dall'Office 39 e viene usata per favorire le transazioni estere per conto dell'Office 39. Il direttore dell'Office 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
3.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e le sue succursali	Korea Foreign Insurance Company	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg. Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, London SE30LW	3.7.2015	La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.

III. Persone ed entità coinvolte nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

A. Persone

B. Entità

ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

...

DECISIONE (PESC) 2016/850 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2016
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 28 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/837 ⁽²⁾, che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1° giugno 2016.
- (3) In base a un riesame della decisione 2013/255/PESC, è opportuno prorogare ulteriormente le misure restrittive fino al 1° giugno 2017.
- (4) Due persone non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (5) È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 34 della decisione 2013/255/PESC è sostituito dal seguente:

«*Articolo 34*

La presente decisione si applica fino al 1° giugno 2017. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 82).

ALLEGATO

I. Le voci relative alle seguenti persone sono cancellate dall'elenco delle persone di cui all'allegato I, sezione A, della decisione 2013/255/PESC:

N. 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)

N. 17. Muhammad (محمد) Nasif (نأسيف) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (خيربك)

II. Le voci relative alle persone elencate in appresso, che figurano nell'allegato I, sezione A, della decisione 2013/255/PESC, sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
8.	Rami (رامي) Makhlof (مخلوف)	Data di nascita: 10 luglio 1969; Luogo di nascita: Damasco; Passaporto n. 454224	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlof e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.	9.5.2011
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Data di nascita: 20 maggio 1966; Passaporto n. 002954347	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell'engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal industries. Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall'allora ministro dell'economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015). Ha stretti rapporti d'affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher Al-Assad. Mohammed Hamcho trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono.	27.1.2015

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
22.	Ihab (إيهاب) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Data di nascita: 21 gennaio 1973; Luogo di nascita: Damasco; Passaporto n. N002848852	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Ihab Makhlouf è vicepresidente ed azionista di Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria. Ha anche interessi commerciali in varie altre società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). In qualità di vicepresidente di Syriatel, che versa una parte significativa dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza, Ihab Makhlouf sostiene anche direttamente il regime siriano. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.	23.5.2011
28.	Khalid (خالد) (alias Khaled) Qaddur (قدور) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)		Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher Al-Assad. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Socio di Maher Al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali.	27.1.2015
29.	Raïf (رايف) Al-Quwatly (القواتلي) (alias Riaf Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)	Data di nascita: 3.2.1967; Luogo di nascita: Damascus	Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
32.	Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (alias Abu Rami)	Data di nascita: 19.10.1932; Luogo di nascita: Latakia, Siria.	Membro influente della famiglia Makhlouf, socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Strettamente legato alla famiglia Assad e zio materno di Bashar e Mahir al-Assad. È chiamato anche Abu Rami. Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana, compresi interessi e/o un'influenza significativa nella General Organisation of Tobacco e nei settori del petrolio e del gas, delle armi e bancario.	1.8.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
			Coinvolto in relazioni d'affari per conto del regime di Assad nei settori dell'approvvigionamento di armi e bancario. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (alias Aiman Jaber)	Luogo di nascita: Latakia.	<p>Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (anche nota come Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel.</p> <p>Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jaber ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria.</p> <p>Ayman Jaber trae vantaggio dal regime e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali.</p> <p>Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività.</p> <p>Socio di Rami Makhoul attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.</p>	27.1.2015
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Data di nascita: 1933 Luogo di nascita: Karfis, Siria	Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.	23.8.2011
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		<p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nelle Cham Holdings, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Dal marzo 2014 ricopre l'incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia Khodr Orfali.</p> <p>Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti.</p>	27.9.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
			Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anboubra, che sono stati designati dal Consiglio, e trae vantaggio dal regime siriano.	
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجيلاتي, جيلاتي)	Data di nascita: 1945; Luogo di nascita: Damasco.	Ex ministro delle finanze in carica fino al 9 febbraio 2013. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	1.12.2011
111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco.	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21 gennaio 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (alias: Hussein Mahmud Farzat)	Data di nascita: 1957; Luogo di nascita: Hama.	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	23.3.2012
114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco.	Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	27.2.2012
117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Data di nascita: 1966; Luogo di nascita: Tartous.	Ex ministro dell'informazione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	23.9.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
192.	Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Mohagirine, Siria.	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano appena nel 2012. Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	23.7.2014
201.	Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)	Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria.	Imprenditore di spicco che opera in Siria nei settori del petrolio, dei prodotti chimici e delle industrie manifatturiere. In particolare, rappresenta l'Abdulkarim Group, anche noto come Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. L'Abdulkarim Group è uno dei principali produttori di lubrificanti, grassi e prodotti chimici industriali della Siria.	7.3.2015
203.	George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria.	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa siriana di costruzioni ed engineering. George Haswani è strettamente legato al regime siriano. Sostiene il regime e ne trae vantaggio mediante il suo ruolo di intermediario in operazioni di acquisto di petrolio dall'ISIL da parte del regime siriano. Trae altresì vantaggio dal regime mediante trattamenti di favore, tra cui l'aggiudicazione di un appalto (come subappaltatore) con Stroytransgaz, una grande società petrolifera russa.	7.3.2015

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/851 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2016****recante modifica dell'allegato della decisione 2009/719/CE per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE***[notificata con il numero C(2016) 3097]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso prevede che ogni Stato membro attui un programma annuale di controllo delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III del suddetto regolamento. L'articolo 6, paragrafo 1 *ter*, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre la possibilità di rivedere i programmi annuali di controllo per gli Stati membri in grado di dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel proprio territorio, in base ad alcuni criteri di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del medesimo regolamento.
- (2) La decisione 2009/719/CE della Commissione ⁽²⁾ autorizza gli Stati membri elencati nel suo allegato a rivedere il proprio programma annuale di controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 *ter*, del regolamento (CE) n. 999/2001. Venticinque Stati membri sono attualmente elencati in tale allegato, ossia tutti gli Stati membri eccetto Bulgaria, Croazia e Romania.
- (3) In data 22 gennaio 2015 la Croazia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (4) L'8 febbraio 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione della revisione del regime di controllo della BSE in Croazia ⁽³⁾ («relazione dell'EFSA»). La relazione dell'EFSA indica che l'aggiunta della Croazia all'unità epidemiologica comprendente i 25 Stati membri attualmente elencati nell'allegato della decisione 2009/719/CE, nell'ipotesi che l'applicazione dell'attuale sistema di vigilanza si svolga nella forma autorizzata dalla decisione 2009/719/CE per i 25 Stati membri, comporterebbe la possibilità, in un'unità epidemiologica costituita da tali 25 Stati membri e dalla Croazia, di individuare la BSE con una prevalenza prevista di almeno 1 caso ogni 3 789 838 nella popolazione bovina adulta, con un livello di attendibilità del 95 %. La prevalenza prevista è più sensibile rispetto alla prevalenza minima prevista dalle disposizioni per la sorveglianza di tipo A, come definita all'allegato II, capitolo D, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001, con 1 caso ogni 100 000 nella popolazione bovina adulta del paese o della regione interessata, con un livello di attendibilità del 95 %.
- (5) Dal 14 al 23 giugno 2010 e dal 26 novembre al 6 dicembre 2012, la Commissione ha effettuato degli audit in Croazia al fine di valutare le misure riguardanti la BSE («gli audit della Commissione»). Gli audit della Commissione hanno interessato il sistema di identificazione e rintracciabilità dei bovini e l'attuazione del divieto concernente i mangimi in Croazia. L'esito degli audit della Commissione è stato poi usato come elemento per valutare la conformità della domanda presentata dalla Croazia ai criteri di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7.1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 999/2001.

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (GUL 256 del 29.9.2009, pag. 35).

⁽³⁾ *The EFSA Journal* (2016); 14(2):4399.

- (6) Alla luce delle informazioni contenute nella domanda presentata dalla Croazia al fine di rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE, delle informazioni fornite dalla relazione dell'EFSA e delle informazioni derivanti dagli audit della Commissione, la domanda presentata dalla Croazia è stata valutata favorevolmente. È pertanto opportuno autorizzare la Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE alle stesse condizioni concesse ai 25 Stati membri attualmente elencati nell'allegato della decisione 2009/719/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2009/719/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 2009/719/CE, dopo la voce «— Francia» e prima della voce «— Italia» è inserita la voce «— Croazia».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT